

Il «decennio inglese» 1806-1815
in Sicilia

Bilancio storiografico e prospettive
di ricerca

a cura di Michela D'Angelo, Rosario Lentini,
Marcello Saija

RUBETTINO Università



Il «decennio inglese» 1806-1815 in Sicilia

La Sicilia e le sue costituzioni (1812, 1848, 1860, 1946)

1. *Costituzionalismo britannico mediterraneo e condizione di insularità: il caso della Sicilia*

Appare arduo da parte di un giurista svolgere l'intervento conclusivo dell'importante convegno sul «decennio inglese» di Sicilia (1806-1815), mirabilmente organizzato dall'amico Marcello Saija, da Michela D'Angelo e da Rosario Lentini ed arricchito dalle relazioni di illustri studiosi che hanno tutte delineato il percorso critico sul piano storico¹.

Lungi dal cimentarmi nel delineare l'articolata trama delle prospettive di ricerca, mi limiterò quindi a tratteggiare una sintesi diacronica del «laboratorio costituzionale» che si è sviluppato in Sicilia dall'inizio dell'800, proprio a cominciare dalla Costituzione del 1812 sino alla metà del '900 con l'emanazione dello Statuto autonomistico in un succedersi di rivoluzioni e costituzioni tra loro fortemente collegate in termini incrementali di evoluzione normativa.

In particolare, il collegamento tra la Costituzione del 1812, la rivoluzione del 1820-21 (per dirla con Michele Amari, la «effimera riforma costituzionale del 1812» e la «includente rivoluzione del 1820»)² e quella del 1848 non è soltanto ideale, ma è anche giuridico, anche se non mancano chiari elementi di discontinuità. Ed il Consiglio di Stato straordinario di Sicilia, istituito per dare all'Isola un ordinamento autonomo

1. Questo scritto è dedicato alla memoria di Luciano Vandelli, recentemente scomparso, professore di diritto amministrativo nell'Università di Bologna, giurista innovatore e riformatore, che ha arricchito la scienza del diritto amministrativo con i suoi studi sulle autonomie ed i loro dilemmi, animandoli con l'esperienza di sapiente amministratore della cosa pubblica.

2. M. Amari, *Studi su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, a cura di A. Crisantino, in M. Amari, *Studi su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, a cura di A. Crisantino, in «Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche», 15, 2010, p. 19.

troverà essenziali riferimenti nella Costituzione del 1848, anche per la presenza di molti dei protagonisti della stesura di quel testo.

E parimenti è all'elaborazione del 1860 che guardano i Padri dell'autonomia siciliana, ai lavori di quello «straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perché rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana», istituito il 19 ottobre 1860 e che in pochi giorni esitò un progetto che solo molti anni dopo troverà sbocco politico con l'avvento dell'autonomia regionale.

Il Prof. Salemi, presidente della commissione alla quale venne affidato il compito di redigere lo schema di Statuto autonomistico anteriormente alla Costituzione repubblicana, ammetterà espressamente: «il rapporto del Consiglio di Stato straordinario di Sicilia del novembre 1860, i progetti Farini-Minghetti del 1860-61 sull'ordinamento del nuovo Regno d'Italia, le norme sul Commissariato Civile istituito in Sicilia nel 1896, sono sembrati strumenti validissimi per intendere e valutare meglio la problematica, i caratteri generali e le esigenze manifestatesi nell'immediato dopoguerra e per porre nella giusta luce le realizzazioni attuate nel 1943-1945»³.

Si delinea così un vero e proprio «percorso costituzionale», ovviamente intriso di contraddizioni, incertezze, elemento di ritorno, ma nel quale i diversi stadi non risultano conclusi come monadi, ma si pongono in relazione diretta e biunivoca tra loro consentendo di approdare all'attuale configurazione dell'autonomia siciliana. Un percorso che Vittorio Emanuele Orlando, fondatore della giuspubblicistica italiana, fa addirittura risalire, dimostrando di risentire di un tendenza culturale diffusa sino almeno alla metà del '900, addirittura ai normanni⁴.

3. Così G. Salemi, *Prefazione*, in *Consulta regionale siciliana (1944-1945), Atti delle prime quattro sessioni*, v. I, Palermo 1975, p. XII.

4. Su tale corrente culturale si rinvia alla nota 33. Il Fondatore della Scuola nazionale di diritto pubblico, riconoscendo nel solco di Crispi le radici del proprio impegno istituzionale, afferma: «Perché parlamentare, questo sì, mi sento. Vi contribuisce forse l'essere io nato in Sicilia, in quella Sicilia che vanta il primo Parlamento della storia, superando la stessa Inghilterra. La prima ammissione dei delegati delle città nella curia del Re, che si aggiunsero ai prelati e ai baroni, avvenne nel Parlamento di Sicilia su convocazione di Federico II attraverso il suo grande Cancelliere, Pier delle Vigne, fin dal 1240. Il primo Parlamento inglese, quello detto di Simone di Montfort, che ammise i mercanti e i negozianti, è del 1265. E lo mantenemmo più a lungo di tutti gli altri Stati d'Europa, salvo, naturalmente, l'Inghilterra, perché il Parlamento di Sicilia ininterrottamente visse e la sua

La mia sarà quindi, in quel che è stato il concerto degli autorevoli contributi scientifici offerti dagli studiosi che mi hanno preceduto, più che altro una conclusione rapsodica, un insieme di spunti, anche diversi tra di loro per ritmo e armonia, che conferiscono toni quasi improvvisativi ad un ragionamento che, senza ambizione di completezza, intende sottolineare gli elementi diacronici di continuità ed il rapporto, costante nelle grandi isole mediterranee sin dall'avvio dell'esperienza corsa – puntualmente illustrata da Wanda Mastor nella sua pregevole relazione –, tra costituzionalismo e condizione di insularità⁵.

Ciò che non può esser revocata in dubbio è, da un lato, l'inferenza reciproca che hanno avuto l'estensione del costituzionalismo britannico con ambizioni coloniali – era infatti necessario per gli inglesi puntare a contenere l'imponente espansione delle armate napoleoniche, formando un fronte nel Mediterraneo costituito da Corsica, Malta, Isole Ionie, ma soprattutto Sicilia le basi dalle quali partire per opporsi politicamente e culturalmente, oltre che militarmente, alla Francia napoleonica – e la «condizione di insularità» che ha costituito il terreno fecondo non solo per quell'esperienza, invero contenuta nel tempo, ma soprattutto la propagazione nel tempo di principi e valori che trovano nell'esperienza siciliana e nelle sue «costituzioni» l'esempio più interessante e duraturo, che giunge sino ai nostri giorni.

Il permanere dell'ambizione all'autogoverno, la necessità di ancorare l'autonomia politica ad una Carta fondamentale, la convinzione che i diritti dei cittadini possano e debbano trovare in essa non solo esplicito riconoscimento, ma soprattutto strumento di tutela, costituiscono elementi

autorità fu efficiente fino ai primi decenni del 1800», V.E. Orlando, *Discorsi parlamentari*, Bologna 2002, p. 736.

5. Le *British Islands* del Mediterraneo, costituiranno uno straordinario elemento strategico, divenendo laboratori politico-costituzionali per la diffusione dei principi del liberalismo britannico in diretta giustapposto alla tradizione francese, ritenuta vittima di una deriva tirannica, consentendo la nascita di alcune delle più rilevanti esperienze costituzionali edificate sul modello delle istituzioni inglesi, ed appunto dalla Costituzione del Regno Anglo-corso del 1794, che giova ricordare affonda tuttavia le proprie radici in quella del 1755 (che riconosceva per la prima volta il diritto all'autodeterminazione del popolo corso ed il diritto alla felicità), alla Costituzione siciliana del 1812, dalla istituzione della *British Crown Colony* a Malta nel 1813 alla Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Ionie del 1817, un fenomeno puntualmente analizzato da C. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*, Milano-Roma 2005, al quale si rinvia per più approfondite considerazioni storiche e più recentemente R.M. Delli Quadri, *Il Mediterraneo delle Costituzioni. Dalla Repubblica delle Sette Isole Unite agli Stati Uniti delle Isole 1800-1817*, Milano 2017.

della trama che si dispiegherà nel tempo proprio a partire dal costituzionalismo mediterraneo britannico.

Come si è già avuto modo di precisare⁶, dallo scoccare di quella scintilla, che si innesta nei retaggi storici dei territori, non è possibile scindere per le grandi isole europee insularità da statualità (Irlanda, Islanda, Malta, Cipro) o specialità regionale (Sicilia, Sardegna, Baleari, Canarie, Azzorre, Madera e finanche nell'accentrata Francia per la Corsica o più attenuata in Grecia per Isole Ionie, oggi Ionia Nisia, e Corfù, Creta e le Isole dell' Egeo, ma il principio trova riscontro anche per le isole del Nord d' Europa basti ricordare Groenlandia, Isole Fær Øer, le ultime due danesi, ma addirittura non appartenenti all' UE, e quelle scandinave: Isole Åland, Scania- Skåne e Västra Götaland).

In altre parole tra autogoverno ed insularità vi è certamente un rapporto di corrispondenza biunivoca, un forte connubio, in guisa da costituirli

6. Sia consentito rinviare al mio studio *Insularità e perequazione infrastrutturale nell'ordinamento europeo*, in www.strumentires.com 2015/3, ed agli approfondimenti poi sviluppati in *Redimibile Sicilia. L'autonomia dissipata e le opportunità dell'insularità*, Soveria Mannelli 2017, e *Insularità, autogoverno e fiscalità di sviluppo nella prospettiva della macroregione del Mediterraneo occidentale*, in «Le istituzioni del federalismo» 2017/3, p. 765 e ss. e più recentemente, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, *Condizione di insularità ed oneri di servizio pubblico aereo*, in corso di pubbl. In «Giureta. Rivista di Diritto dell' Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente» 2020, p. 101 e ss. La Costituzione monarchica del Regno di Corsica venne redatta nel 1794 (cessa nel 1796) e giurata dal ministro plenipotenziario del Regno Unito, Gilbert Elliot e controfirmata da Pasquale Paoli e Carlo Andrea Pozzo di Borgo. Il testo, giova ricordare in italiano, introduceva per la Corsica la monarchia costituzionale protettorato britannico, il suffragio maschile censitario e prevedeva la divisione in pievi per l'elezione di un parlamento con due deputati per pieve. Il parlamento corso aveva la durata di due anni. Inoltre prevedeva la divisione della Corsica in 9 giurisdizioni con tutte a capo un presidente e un avvocato, veniva decretata la libertà di stampa e si definiva la Corsica una nazione con religione ufficiale il cattolicesimo e tollerava gli altri culti. Sull'esperienza corsa, oltre alla richiamata di W. Mastor, *Il modello corso di Pasquale Paoli. La Costituzione del 1755*, in questo volume, si vedano F. Venturi, *Pasquale Paoli e la rivoluzione di Corsica*, in «Rivista storica italiana», LXXXVI, 1974, pp. 5-81; G. Deroyer, G. Rais, *Rousseau e la Corsica nel carteggio con Pasquale Paoli e M. Buttafuoco: projet de constitution pour la Corse*, Cagliari 1978; P. Costanzo, *Costituzione della Corsica (1755)*, Macerata 2008; A. Trampus, *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Roma-Bari 2009; F. Quastana, V. Monnier (eds.), *Paoli, la Révolution Corse et les Lumières. Actes du colloque international organisé à Genève, le 7 décembre 2007*, in https://archive-ouverte.unige.ch/files/downloads/0/0/0/4/4/7/8/6/unige_44786_attachment01.pdf; C. Martinelli, *Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo*, Torino 2016, mentre con riguardo all'esperienza maltese il rinvio è per tutti a H. Frenndo (ed.), *Maltese political development, 1798-1864. Selected Readings*, Malta 1993.

come le facce di una stessa medaglia⁷ e si tratta di corrispondenza che trova radici sia nella configurazione geografica che nella storia e cultura delle isole (e solo con minore incidenza nei motivi linguistici, di gran lunga più rilevanti nelle autonomie regionali continentali), che attraversa l'ordinamento dei Paesi europei⁸.

2. «L'effimera riforma costituzionale del 1812»

La Costituzione del 1812, la prima ad esser approvata in Sicilia, rappresenta la temporanea vittoria sul feudalesimo e sui privilegi nobiliari che

7. Ad analoghe conclusioni, anche se con riguardo alla specialità regionale, giunge T. Frosini, «Insularità» e Costituzione, in «Riv. giur. Mezz.», 2020/1, p. 249, studioso al quale si deve la promozione del primo convegno di diritto pubblico sul tema dell'insularità Id. (a cura di), *Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo*, Torino 2007 sulla scia degli studi pionieristici di fine secolo scorso di P. Fois, *Il regime delle isole nell'ordinamento comunitario*, in «Riv. giur. sarda», 1999, 903 ss. del quale, più recentemente si v. *La continuità territoriale e l'insularità nell'Unione Europea*, in M. Comenale Pinto (a cura di), *La continuità territoriale della Sardegna. Passeggeri, merci low cost e turismo*, Roma 2015, p. 37 e ss.

8. E tale condizione riconosce espressamente anche la Corte costituzionale italiana con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 6, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), in riferimento agli artt. 3, 5 e 116 Cost. nonché 7 e 8 dello Statuto della Sardegna «nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse» in quanto «il problema dell'insularità non sia mai stato preso in considerazione ai fini di ponderare complessivamente le componenti di entrata e di spesa dell'autonomia territoriale ricorrente», avuto riguardo agli effetti di svantaggio economico da questa condizione determinati. Su quest'ultima pronuncia, tra gli altri: G. Demuro, *L'Isola, il giudice costituzionale e lo Stato disinformato*, in «Le Regioni», 2019/1, p. 319 ss.; F. Guella, *Incostituzionalità per insufficienza: la Corte censura la non previamente concertata quantificazione statale dei maggiori spazi di spesa regionale, con una sentenza additiva di principio che nondimeno abbisogna di futuro accordo*, ivi, p. 331 e ss.; R. Montaldo, *Dalla Corte una nuova sentenza "direttiva" in materia di accantonamenti, tra autonomia finanziaria regionale e inerzia del legislatore*, in «Giur. cost.» 2019/1, p. 56 ss.; E. Talarico, *Quando le sentenze costituzionali limitano la discrezionalità delle politiche di bilancio del legislatore. Note alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2019*, in www.dirittoeconomi.it 2019/1, p. 82 e ss.; A. Riviezzo, *Equilibrio di bilancio, leale collaborazione e la sindrome di Pirro (breve annotazione a Corte costituzionale 11 gennaio 2019, n. 6)*, in «Diritti regionali», 2019/2; C. Forte, M. Pieroni, *Le sentenze n. 101/2018 e n. 6/2019 della Corte costituzionale: il rapporto tra legge e bilancio e gli effetti delle pronunce sui saldi di finanza pubblica*, in www.forumcostituzionale.it 2020/2.

tanto hanno nuociuto allo sviluppo della Sicilia. Tuttavia, le contraddizioni della società siciliana ebbero a riflettersi, sino a deflagrare, sull'attuazione di quel modello costituzionale⁹.

Si assiste, così, al prevalere del «modello inglese» sulla spinta della fragile alleanza tra il baronaggio e la rafforzata borghesia contro l'assolutismo regio¹⁰, ciò che induce il sovrano Borbone ad accettarne le conseguenze sul piano della riallocazione dei poteri, con un forte inserimento di quest'ultima nel processo decisionale di governo. Ed appare appropriato concludere che la *Costituzione* dell'Isola «fu la prima ad effettuare quella grande operazione politica senza la quale non ci sarebbe stata la rivoluzione garibaldina del 1860 e forse nemmeno l'Italia unita dalle Alpi alla Sicilia»¹¹. Un innovativo modello di assetto costituzionale che, seppur «ricco e pluralistico dal punto di vista dell'ispirazione politica»¹², veniva applicato, però, ad un sistema semif feudale. Un modello, strenuamente propugnato da pochi ed illuminati esponenti della attardata aristocrazia e del retrogrado clero siciliano (i principi Carlo Cottone di Castelnuovo e Giuseppe Emanuele Ventimiglia di Belmonte, l'abate Paolo Balsamo) che ha trovato, peraltro, il decisivo apporto nelle risorse finanziarie e nelle forze armate inglesi di stanza in Sicilia.

Tuttavia, gli illuminati esponenti di una Sicilia innovativa dovettero ben presto ricredersi sul complessivo coinvolgimento delle classi dirigenti

9. Sulla Costituzione siciliana del 1812, nella vasta dottrina, oltre ai contributi al Convegno raccolti in questo volume, si vedano: M. Caravale, *Tra rivoluzione e tradizione: la Costituzione siciliana del 1812*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. Liotta, II, Bologna 2007, p. 343 e ss.; F. Renda, *La Costituzione del 1812 e l'autonomia siciliana*, in S. M. Ganci, R. Guccione Scaglione (a cura di), *La Sicilia e l'Unità d'Italia*, Milano 1962, I, p. 523 e ss.; C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*. III. *Alle origini del "modello siciliano"*, in «Clio» 1995, pp. 5-63; E. Pelleriti, *La Costituzione del Regno di Sicilia del 1812*, in AA.VV., *Sicilia 1812 laboratorio costituzionale*, Palermo 2012, pp. 45-51; E. Sciacca, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania 2013; A. Grimaldi, *La Costituzione siciliana del 1812*, in «Revista de Derecho-Universidad del Norte», 48, 2017, p. 208 e ss., ai quali si rinvia per i riferimenti bibliografici. Sia consentito ricordare sul tema il mio contributo *L'attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana attraverso congetture e confutazioni*, Napoli 2013.

10. Sulle radici del costituzionalismo inglese v. da ultimo C. Martinelli, *Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo alle rivoluzioni del XVIII secolo*, Torino 2016.

11. In tal senso ancora F. Renda, *Introduzione*, in G. Gullo (a cura di), *La Sicilia e l'Unità d'Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, p. 27 e ss., ma anche L. Mannori, *Uno stato per Romagnosi. Il progetto costituzionale*, Milano 1984.

12. Così F. Renda, *La rivoluzione del 1812 e l'autonomia siciliana*, in *La Sicilia e l'Unità d'Italia*, Milano, 1962.

dell'Isola nel profondo cambiamento imposto dall'introduzione della Costituzione. Lo stesso William Cavendish Bentinck, comandante delle forze britanniche nell'Isola – che grande influenza ebbe nella riforma liberale in Sicilia – a conclusione di quella controversa esperienza affermava: «troppa libertà è per i siciliani quel che sarebbe una pistola o uno stiletto nelle mani di un bambino o di un matto»¹³.

La Costituzione di Palermo è stata fonte di ispirazione per i regimi di monarchia costituzionale europea in quanto attribuiva per la prima volta diritti e libertà fondamentali ed inviolabili ai cittadini: «Niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de' suoi diritti e de' suoi beni, se non in forza delle leggi d'un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de' magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo» (art. X delle Basi) ed un articolato impianto organizzativo incentrato sulla tripartizione elaborata da Montesquieu «Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo» (art. IV della Basi)¹⁴.

Appare indubbio che quella Costituzione sia stata l'espressione di un processo per molti versi elitario¹⁵, in buona parte eterodiretto pur se foriero

13. Ma nonostante le giuste preoccupazioni il progetto di Bentinck è arduo: «desidero che la Sicilia sia un sempiterno esempio dei frutti positivi della nostra amicizia, contrapposti a quelli della Francia; e, nel caso dovesse esserci una nuova guerra, cosa che, se Bonaparte vivrà, accadrà presto, vorrei che la Sicilia diventasse non solo il modello, ma lo strumento dell'indipendenza italiana», in J. Rosselli, *Lord William Bentinck e l'occupazione britannica in Sicilia 1811-1814*, a cura e con introduzione di M. D'Angelo, Palermo 2002, p. 221.

14. In particolare, la Carta fondamentale stabiliva la divisione dei poteri: il potere esecutivo è detenuto dal Re che lo esercitava attraverso Ministri di nomina regia, mentre quello legislativo era esercitato da due Camere: la Camera dei Pari, composta da baroni, ecclesiastici e militari che rimanevano in carica a vita con diritto di successione, e la Camera dei Comuni composta da membri eletti con voto censitario e palese. La politica fiscale era attribuita alle esclusive competenze di quest'ultima con il solo potere di *veto* da parte della Camera dei Pari, mentre la politica estera era attribuita alla Camera dei Pari. Il potere giudiziario era esercitato da magistrati di nomina regia solo formalmente indipendenti. Infine la feudalità veniva soppressa con criteri più attenuati rispetto a quelli francesi.

15. La Costituzione palermitana del 1812 – pur se postulava l'abolizione del sistema feudale ad opera di un parlamento feudale del regno di Sicilia riunito in Assemblea costituente, i feudi infatti divennero libera proprietà – viene in termini generali, ricondotta ad un modello costituzionale «aristocratico», giustapposto alla Carta di Cadice, varata lo stesso anno, e iscritta invece nel filone del costituzionalismo «democratico», cfr. in

di un innovativo modello di assetto costituzionale che sebbene ricco e pluralistico dal punto di vista dell'ispirazione politica era applicato, però, ad una società socialmente e culturalmente arretrata¹⁶.

Una temporanea vittoria sul feudalesimo¹⁷ e sui privilegi nobiliari che hanno nuociuto allo sviluppo della Sicilia, a partire dall'abolizione del fedecomesso e degli arcaici istituti risalenti al Medioevo ed alle sue molteplici mutazioni¹⁸, ma anche il riconoscimento delle principali libertà individuali, l'introduzione di un sistema di garanzie della proprietà privata, il riconoscimento della libertà di stampa, la previsione dell'obbligatorietà dell'istruzione, l'introduzione di una legislazione sanitaria che sanciva l'obbligatorietà delle vaccinazioni, elementi che consentono di

tal senso M. Siclari, *Considerazioni sull'influsso della Costituzione di Cadice del 1812 sul costituzionalismo europeo*, in «Revista española de la función consultiva», 2013/1, p. 547 e ss.

16. E tale condizione era ben presente ai costituenti, tanto da prevedere l'impegno comune di far conoscere a tutti la Costituzione: «Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno; così sarà obbligo dei parroci e dei magistrati municipali [i Sindaci odierni] l'istruire della Costituzione del 1812, tutti coloro che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere della Università e delle scuole pubbliche e private il leggere due volte l'anno la Costituzione». Sui rapporti tra presenza inglese e società siciliana si vedano da ultimo le relazioni al convegno di M. D'Angelo, *Il decennio inglese 1806-1815 in Sicilia tra politica, economia e società*, e di John A. Davis, *Britain and the Two Sicilies (1799-1860)*, in questo volume.

17. Anche se appare opportuno ricordare con Orazio Cancila che i vincoli feudali non rappresentarono un serio ostacolo alla commerciabilità della terra, che invece trovava un limite nella mentalità dei nobili siciliani: «Con l'abolizione nel 1812 del sistema feudale a opera del parlamento feudale del regno di Sicilia riunito in Assemblea costituente, i feudi si trasformarono in ex feudi, diventavano cioè proprietà libera, allodi, ma rimanevano pur sempre latifondi che continueranno a caratterizzare ancora per oltre un secolo il paesaggio e l'economia agraria dell'isola [...] in Sicilia mancava del tutto la media proprietà e la piccola era ridotta a minuscoli fazzoletti di terra attorno ai centri abitati. L'abolizione del sistema feudale e soprattutto la legislazione che ne seguì ebbero però importanti effetti sui rapporti di proprietà. In verità, i vincoli feudali non avevano mai rappresentato un serio ostacolo alla commerciabilità della terra, che invece aveva trovato e continuava a trovare spesso un limite nella volontà dell'aristocrazia siciliana di mantenerne il possesso in tutti i modi, anche quando pesanti indebitamenti avrebbero consigliato il contrario: da sempre la terra costituiva un segno di prestigio, uno *status symbol*, mentre la sua alienazione era ancora sentita a tutti i livelli come un vero declassamento»: O. Cancila, *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2001, pp. 102-103.

18. F. La Manna, *Contiguità, interclassismi e rotture rivoluzionarie nella Sicilia borbonica. Realtà e rappresentazione di un incerto sodalizio tra opposizione politica ed elementi criminali*, in «Diacronie. Studi di storia contemporanea», 2019/3, p. 3 ss.

ricostituire l'esperienza costituzionale siciliana alle più avanzate esperienze del costituzionalismo europeo¹⁹.

Si tratta, tuttavia, di un fenomeno che, come i coevi apparati effimeri delle feste di S. Rosalia, sparisce più velocemente di come è apparso nella controversa vicenda del primo '800 siciliano, pur lasciando un'impronta indelebile che connoterà la storia regionale sino ai nostri giorni.

Ma le contraddizioni della società siciliana ebbero a riflettersi, sino a deflagrare, sull'attuazione di quel modello costituzionale.

Il governo liberale, infatti, già nel 1813, dovette confrontarsi con la dicotomia tra una Camera dei pari fortemente reazionaria – e ben presto già pentita di aver rinunciato ai diritti feudali, alla quale era approdata per puro calcolo convinta di rafforzare il proprio ruolo – ed una maggioranza radicale e riformatrice alla Camera dei comuni, composta da borghesi e nuovi ricchi, addirittura critica nei confronti di una costituzione ritenuta una «impostura dei baroni» espressione della intrinseca debolezza del «modello siciliano», caratterizzato da un esecutivo soggiogato agli orientamenti della Camera dei comuni, privo di poteri di impulso in materia finanziaria e continuamente costretto a utilizzare lo strumento dell'esercizio provvisorio²⁰. Sino all'oblio: la giovanissima Costituzione cessa di avere vigore, infatti, con tutte le c.d. «libertà della nazione siciliana», nel dicembre 1816, a seguito della nascita del Regno delle Due Sicilie e l'assorbimento in esso del *Regnum Siciliae*²¹.

Si chiude così il «decennio inglese»²² che aveva visto prevalere il «modello britannico» sulla spinta della fragile alleanza tra il baronaggio e la

19. «Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunce delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire», recita il Capo I «Libertà, diritti e del cittadino»; in merito da ultimo si veda A. Blando, *La guerra rivoluzionaria di Sicilia. Costituzione, controrivoluzione, nazione 1799-1848*, in «Meridiana» 2014, p. 67 e ss.

20. Si vedano ancora le considerazioni di C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo 1794-1818*, cit., p. 265 e ss.

21. Si veda per tutti D. Ligresti, *Un'Isola europea al centro del Mediterraneo: la formazione dell'identità siciliana dai Normanni all'Unità*, in S. Di Bella (a cura di), *La Sicilia ed il Mediterraneo in un riscontro interdisciplinare*, Milano 2010, pp. 42-43, con la sottolineatura della grave frattura che tale evento determinò tra il ceto politico siciliano e la corte dei Borbone rafforzando lo spiccato indipendentismo/autonomismo dei siciliani.

22. Con l'arrivo dei francesi a Napoli e degli inglesi in Sicilia, dal 1806 i due regni borbonici non solo restano divisi dallo Stretto di Messina, che per un decennio diventa una frontiera nel più generale conflitto tra Francia e Gran Bretagna nel Mediterraneo, ma conoscono anche due esperienze profondamente diverse sul piano politico-istituzionale,

rafforzata borghesia contro l'assolutismo regio, ciò che induce il sovrano Borbone ad accettarne le conseguenze sul piano della riallocazione dei poteri, con un forte inserimento di quest'ultima nel processo decisionale di governo²³. Tuttavia, gli illuminati esponenti di una Sicilia innovativa dovettero ben presto ricredersi sul complessivo coinvolgimento delle classi dirigenti dell'Isola nel profondo cambiamento imposto dall'introduzione della Costituzione²⁴.

Un arco temporale, quello che va dal 1806 al 1815²⁵, che inciderà profondamente sulla società siciliana ed italiana, ben oltre l'arco temporale di presenza nell'Isola delle truppe inglesi e che innescherà un percorso costituzionale giunto, tra i tornanti della storia, sino all'attuale configurazione dell'autonomia siciliana.

Più che un'occupazione militare e di un protettorato politico, la presenza degli inglesi, infatti, non solo consentì di annoverare la Sicilia come la più grande Isola europea, dopo quella britannica, ad aver arginato l'espansione napoleonica, ma soprattutto contribuì alla realizzazione di profondi cambiamenti nella realtà politico-istituzionale e socio-economica che estenderanno i propri effetti lungo l'intero secolo²⁶, divenendo patrimonio culturale delle *elites* isolane.

ideologico, economico, culturale, ecc. Tra il 1806 e il 1815, infatti, il «decennio francese» determina profondi cambiamenti nel Regno di Napoli e il «decennio inglese» incide in molti aspetti della realtà del Regno di Sicilia. All'inizio del 1806, quando i francesi occupano Napoli, Ferdinando IV di Borbone è costretto a rifugiarsi in Sicilia sotto la protezione inglese, come era già avvenuto al tempo della Repubblica Partenopea nel 1799, mentre le navi della *Royal Navy* e le truppe della *British Army* proteggono l'isola dalla temuta invasione francese e tentano di riconquistare Napoli per gli alleati borbonici. Su questi aspetti v. M. D'Angelo, *Mercanti inglesi in Sicilia 1806-1815. Rapporti commerciali tra Sicilia e Gran Bretagna nel periodo del Blocco Continentale*, Milano 1988.

23. Con riguardo a quello che gli storici definiscono il «decennio inglese» in Sicilia si vedano D. D'Andrea, *«If Sicily should become a British island». Sicilia e Gran Bretagna in età rivoluzionaria e napoleonica*, Messina 2007; Ead., *Nel «decennio inglese» 1806-1815. La Sicilia nella politica britannica dai «Talenti» a Bentinck*, Soveria Mannelli 2008, e, da ultimo, la relazione di M. D'Angelo, *Il «decennio inglese» 1806-1815 in Sicilia tra politica, economia e società*, in questo volume.

24. Sulla grande influenza nella riforma liberale in Sicilia di Lord William Bentinck, dal 1811 rappresentante diplomatico in Sicilia e comandante in capo delle truppe britanniche nel Mediterraneo, v. J. Rosselli, *Lord William Bentinck e l'occupazione britannica in Sicilia*, cit.

25. Giova ricordare che il decennio di presenza inglese in Sicilia si apre sotto il gabinetto di coalizione, chiamato di «Tutti i Talenti», costituito dopo la morte di William Pitt il Giovane (1806) da Lord William Grenville e Charles James Fox, segretario di Stato agli Affari Esteri.

26. Durante quel decennio la Sicilia diviene non solo una straordinaria postazione strategica per il controllo militare del Mediterraneo, ma anche un sicuro riferimento per il

La massiccia presenza di diplomatici, militari e mercanti inglesi in Sicilia tra il 1806 e il 1815 svolge, infatti, una forte influenza sulla vita politica, economica e sociale, come si accennava ben oltre la contingenza bellica e le dinamiche economiche, instillando ed alimentando le pulsioni riformatrici di una società profondamente mutata rispetto agli antichi assetti della monarchia e del sistema feudale in guisa da avviare la grande trasformazione della realtà siciliana²⁷.

La Sicilia, così, sia a causa della crescente presenza inglese che per la detonazione del conflitto tra aristocrazia isolana e corona Borbone, paradossalmente acuito dalla presenza della corte a Palermo, diviene «laboratorio costituzionale»²⁸. Un contesto magmatico nel quale diplomatici, militari e mercanti inglesi²⁹ contribuiscono a diffondere nell'isola i principi del liberalismo tra le élites aristocratiche e borghesi che aspirano alla

commercio britannico dopo il Blocco Continentale col quale Napoleone aveva chiuso dal 1806 la quasi totalità dei mercati europei al commercio inglese. E così giungono in Sicilia merci, ma anche mercanti in fuga da Napoli, Genova ed altri porti mediterranei occupati dalle truppe napoleoniche. Ad essi seguiranno anche i mercanti che, giunti dalla Gran Bretagna, faranno della Sicilia un *hub* commerciale mediterraneo, divenendo peraltro protagonisti dell'industria e del commercio dell'isola in materie prime e prodotti agricoli (zolfo, cenere di soda, vino, sommacco, frutta secca, ecc.) e dando origine a dinastie che si affermeranno tra '800 e '900 (Woodhouse, Ingham, Whitaker, Hopps, Wood, Gibbs, Sanderson, Oates, Payne, Corlett, ecc.): cfr. al riguardo O. Cancila, *Storia dell'industria in Sicilia*, Laterza, Roma-Bari 1985; M. D'Angelo, *Mercanti inglesi in Sicilia (1806-1815)*, cit., e R. Lentini, *Dal commercio alla finanza: i negozianti-banchieri inglesi nella Sicilia occidentale tra XVIII e XIX secolo*, in «Mediterranea», 2004/2, p. 105 e ss.; Id., *Gibbs, i Woodhouse e Ingham: una British Connection in Sicilia*, in questo volume.

27. Come opportunamente sottolinea in questo volume A. De Francesco, *Sicilia inglese e Italia napoleonica*, il 1812 rappresenta un anno di palingenesi in un'Italia assoggettata all'occupazione napoleonica, poiché gli inglesi, acquisita la guida sostanziale del Regno di Sicilia trasformano l'isola «dal terrapieno del più convinto passatismo politico in un avamposto di libertà che non può non suscitare sconcerto nell'Italia napoleonica».

28. Così M. Andaloro, G. Tomasello (a cura di), *Sicilia 1812 laboratorio costituzionale. La società, la cultura, le arti*, Palermo 2012.

29. Castlereagh, il 21 giugno 1812, ricordava che il dominio diretto o indiretto della Sicilia costituiva un «indispensabile punto d'appoggio» per rendere possibile il controllo dell'Inghilterra sull'Europa meridionale e l'Africa settentrionale. In tal senso Giovanni Aceto sosteneva che: «quest'isola non rappresenta per l'Inghilterra soltanto un importante avamposto strategico, da preservare, ad ogni costo, da una possibile occupazione della Francia che la minaccia dalle sue coste, ma costituisce anche il centro di tutte le operazioni militari e politiche che il Regno Unito intende intraprendere nell'Italia e nel Mediterraneo»: G. Aceto, *Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nell'epoca della Costituzione del 1812*, Palermo 1848, rist. con *Introduzione* di F. Valsecchi, Palermo 1970, p. 66.

«modernizzazione» della società siciliana secondo il modello britannico³⁰ sino alla convocazione del Parlamento che nel 1812 adotta «per base della nuova Costituzione di Sicilia l'incomparabile Costituzione Britannica».

Quel che avvenne in Sicilia, invero, è stato ricondotto al recepimento nell'area mediterranea del c.d. «modello costituzionale inglese» che si realizzò su iniziativa della politica britannica, e la sua recezione nell'area mediterranea in particolare dall'ala burkiana³¹ dei *whigs*, con l'obiettivo di esportare in alcune isole del Mediterraneo principi ed istituti del costituzionalismo inglese³² sino al progetto politico di Lord Bentinck e il suo «sogno filosofico» di una «Sicilia inglese» che verranno sconfessati alla vigilia del Congresso di Vienna dal governo guidato da Lord Liverpool ed, in particolare, dal *Foreign Office* affidato a Lord Castlereagh conducendo così all'abbandono da parte britannica della politica liberale in Europa in favore di un rafforzamento dell'esecutivo e di clero ed aristocrazia.

Il 1815 e la Restaurazione segnarono la conclusione dell'esperimento costituzionale e della presenza degli inglesi in Sicilia, con l'abolizione della Costituzione del 1812, ma decretando anche la fine dell'indipendenza del Regno siciliano (con la promulgazione della *Legge fondamentale del Regno*

30. Il c.d. «partito inglese» tra le *élites* «*illuminate*» (guidato dal principe di Castelnuovo, straordinario protagonista di quella stagione, da suo nipote principe di Belmonte e dall'abate Balsamo) si costituisce a Palermo a far data dal 1807 e vede nel sistema politico britannico un modello di riferimento da adattare alla realtà dell'isola e nella monarchia costituzionale inglese un'alternativa all'assolutismo borbonico. Fin da allora cominciano a manifestarsi opposti orientamenti sulle prospettive di risoluzione della «questione siciliana» non solo tra la corte e l'aristocrazia dell'isola, ma anche tra i rappresentanti diplomatici inglesi residenti a Palermo, più vicini alla corte siciliana, e gli alti ufficiali del comando militare inglese di stanza a Messina, sostenitori dei progetti delle *élites* isolane. Negli anni successivi la presenza inglese agisce come detonatore di conflitti preesistenti tra il sovrano e i baroni che sfociano nel Parlamento siciliano del 1810 intorno alla questione fiscale, quando al «donativo» richiesto dalla corona si contrappone il progetto di tassazione proporzionale elaborato dall'abate Balsamo. Cfr. D. D'Andrea, *Nel «decennio inglese» 1806-1815*, cit.

31. Come significativamente sottolineato da A. Trampus, *Storia del costituzionalismo italiano*, cit., p. 244, nelle *Reflections* (1790) Edmund Burke esprime la superiorità del modello costituzionale britannico che viene individuata «nella capacità di riflettere i bisogni e le realtà di una nazione: del resto proprio appellandosi alle libertà inglesi gli americani avevano costituito la loro repubblica».

32. Si v. per tutti C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*, cit., nonché D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Dichiarazione e garanzia dei diritti fondamentali nel costituzionalismo europeo fra Sette e Ottocento*, in «Società e storia», XCIX, 2003, p. 31 e ss.; M.A. Cocchiara, *Catechismi politici nella Sicilia costituente (1812-1848)*, Milano 2014.

delle Due Sicilie dell'8 dicembre 1816, n. 565)³³, non riusciranno tuttavia a sopire l'aspirazione dei siciliani verso la «modernizzazione» dell'isola sotto l'aspetto politico, economico e sociale³⁴. Nasce un Regno apparentemente più integrato, ma più debole. In questa scelta se può intravedersi uno sforzo di armonizzazione degli ordinamenti dei due regni dell'Italia meridionale così unificati³⁵, rimane tuttavia una decisione traumatica che determinerà una rottura tra la corona borbonica e le élites siciliane che si risolverà definitivamente solo nel 1860.

Quella Costituzione, tuttavia, rappresenterà a lungo uno spartiacque nella storia siciliana rimanendo non solo un ideale politico che guidò e finalizzò la lotta politica in Sicilia fino al 1848, ma, circostanza ancora più importante, essa va considerata ormai vivente nella società della quale aveva radicalmente modificato i rapporti giuridici, sociali e politici, abolendo finalmente la feudalità con una soluzione certamente aperta alle istituzioni e alle idee liberali e costituzionalistiche più mature in quell'epoca³⁶.

La Costituzione siciliana del 1812 se risultata effimera, applicata per breve tempo e mai formalmente abrogata, per taluni aspetti troppo sem-

33. Veniva così ripresa un'antica denominazione aragonese, *Rex utriusque Siciliae*, con l'unificazione definitiva dei domini borbonici «al di là e al di qua» del Faro.

34. Il preambolo della legge sanciva: «Il Congresso di Vienna nell'atto solenne a cui dee l'Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità de' diritti della nostra corona, ha riconosciuto Noi ed i nostri eredi e successori re del regno delle Due Sicilie; Ratificato un tale atto da tutte le Potenze, volendo Noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e costituire per legge stabile e perpetua de' nostri Stati le disposizioni seguenti».

35. L'intenzione razionalizzatrice a base dell'unificazione dei due regni che dal 1734 avevano un solo re, avrebbe avuto quale obiettivo prioritario, infatti, l'estensione alla Sicilia dei vantaggi della modernizzazione legislativa napoleonica nel Regno di Napoli, dalla legislazione antif feudale del 1816 ai codici civile, penale e di procedura. Per farlo occorre, però, che i due Regni abbiano un solo re, Ferdinando, che dal 1759 è, allo stesso tempo, IV a Napoli e III in Sicilia, e che diventino un solo corpo istituzionale: il Regno delle Due Sicilie voluto dai Trattati di Vienna. Così R. Martucci, *Prefazione (Due Sicilie, nessuna costituzione l'illusione costituzionale in Sicilia tra Lord Bentinck e il Quarantotto)*, a M. Basile, *Costituzionalismo e formazione dell'opinione pubblica in Sicilia*, Roma 2016, p. 15.

36. Così G. Buttà, *Il Parlamento siciliano tra tradizione e riforma*, in AA.VV., *Storia della Sicilia*, VII, Napoli 1978, p. 48, il quale sottolinea che pur se in un contesto di primazia dell'aristocrazia ex feudale dopo la Restaurazione, resta impregiudicato che la fine del monopolio giuridico legato al privilegio feudale ed al fedecommesso innovò profondamente la dinamica politica e sociale, riguardo soprattutto ai ceti emergenti. Invero, come sottolinea opportunamente A. Grimaldi, *La Costituzione siciliana del 1812*, cit., pp. 231-232, la feudalità viene abolita, ma tutti i possedimenti feudali si trasformavano in «piena proprietà» e la Costituzione trasforma il regime giuridico dei feudi: da «omaggio feudale» ad «omaggio allodiale».

plicisticamente accostata a quella coeva di Cadice³⁷ a sua volta di chiara ispirazione alla Costituzione francese del 3 settembre 1791 – dalla quale si discostava, principalmente, anche se non esclusivamente e per la scelta del modello parlamentare bicamerale imperfetto rispetto a quello monocamerale – rappresenta, comunque, uno stadio del consolidamento del costituzionalismo europeo liberale ed anti-napoleonico, fortemente ancorato all'esperienza britannica, seppur ispirato per taluni versi anche ai principi della rivoluzione francese.

Per altro verso l'applicazione di quella Costituzione evidenziava la limitazione di funzionamento della nuova formazione del circuito legislativo determinato dalla rigida separazione dei poteri che privava l'esecutivo di ogni iniziativa legislativa, mentre concedeva al Parlamento l'approvazione degli strumenti finanziari, ma soprattutto il diritto esclusivo a imporre i tributi.

La Camera elettiva, in particolare, divenne, in tal guisa, protagonista non solo dell'elaborazione delle leggi finanziarie (e della relativa imposizione tributaria), ma anche della loro formazione non potendo la Camera dei pari emendare il testo inviato, ma soltanto limitarsi ad approvare o respingere, configurando così il modello di un bicameralismo imperfetto³⁸. Come ricordato, ciò determinò il crescente contrasto tra le Camere che impedì l'adozione di gran parte delle riforme che erano state elaborate nella breve vita di quell'esperienza parlamentare.

Appare evidente nella Costituzione del 1812 il richiamo al modello inglese nel rapporto tra le Camere in materia fiscale, con una sostanziale differenza tra il procedimento legislativo ordinario e quello relativo all'imposizione di tributi, appare strettissimo e comunque collegato al

37. Su quest'ultima cfr. S. M. Coronas Gonzalez, *Las leyes fundamentales del antiguo regimen (Notas sobre la Constitucion historica espanola)*, in «Anuario de historia del derecho espanol», LXV, 1995, p. 127 e ss.; J. I. Marcuello, *Cortes y proceso politico en los origenes de la Espana constitucional (1810-1868). De la Monarquia "asemblearia" gaditana a la Monarquia "constitucional" liberal-moderada*, in A.G. Manca, W. Brauneder (a cura di), *L'istituzione parlamentare del secolo XIX. Una prospettiva comparata*, Bologna-Berlino 2000, p. 95 ss.; F. Tomas y Valiente, *Genesis di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812*, Milano 2003; C. Ghisalberti, *I modelli costituzionali della Restaurazione e le istanze rivoluzionarie*, in «Clio» 2004, p. 223 ss.; M. S. Corciulo, *La costituzione di Cadice e le rivoluzioni italiane del 1820-21*, in «Le Carte e la Storia» 2000/2, p. 18 e ss.; P. De Salvo, *La Costituzione di Cadice del 1812 e la sua applicazione durante la rivoluzione napoletana del 1820-21*, in F. Lanchester, T. Serra (a cura di), «Et si omnes...». *Scritti in onore di Francesco Mercadante*, Milano 2008, p. 227 e ss.; M. Siclari, *Considerazioni sull'influsso della Costituzione di Cadice*, cit.

38. Cfr. la relazione di W. Daum, *La costituzione siciliana del 1812 nel contesto regionale e nel quadro europeo*, in questo volume.

principio «*no taxation without representation*» che aveva assunto un ruolo determinante già nella Rivoluzione americana ed in ossequio a quel principio, anch'esso proprio del diritto anglo-americano, in base al quale solo i rappresentanti eletti dal popolo (nel caso di specie quelli della Camera bassa) avrebbero potuto trasferire porzioni di proprietà alla Corona, sotto forma di prelievo impositivo³⁹.

Con ritmo incessante, come si avrà modo di osservare, si rilancerà l'esigenza di una veste costituzionale per consacrare l'autonomia dei siciliani che consentisse il recupero della Carta del 1812 nei successivi moti di Sicilia, sempre repressi dalla dinastia dei Borbone di Napoli.

3. «*L'inconcludente rivoluzione del 1820*»

L'epilogo della Costituzione di matrice anglosassone non restò indolore determinando l'insorgere di quella che viene definita la «ideologia sicilianista» e declinata come una peculiare autocoscienza di popolo incentrata sulla secolare tradizione giuridica della Sicilia e che pone quale obiettivo non solo l'autonomia dell'Isola, ma addirittura la sua uscita dall'unione statale con Napoli⁴⁰.

La rivoluzione del 1820-21, a pochi anni dall'esito degli eventi del 1812, evidenzia ancor di più divisioni e contraddizioni di una Sicilia nella quale l'ambizione all'autonomia dal Regno dei Borbone non unisce il popolo dell'isola che si divide tra indipendentisti (parte occidentale) e lealisti (parte orientale) alla corona napoletana. Quei moti condussero, il 18 giugno 1820, alla costituzione del governo provvisorio con a capo il principe Francesco Paternò Castello. Pur se tra forti divisioni Palermo chiedeva a Napoli che la Sicilia fosse costituita in un Regno separato e ripristinata la Costituzione del 1812.

I rivoluzionari inviarono una delegazione a Napoli, e pur riconoscendo la legittimità della corona borbonica («amministrazione separata e indipendente da quella di Napoli, con la medesima costituzione di Spagna»), chiesero la restaurazione del Regno di Sicilia nonché dei privilegi che

39. Così ancora C. Martinelli, *Le radici del costituzionalismo*, cit., p. 127 e ss., che in merito richiama il contributo di A. Testi, *La formazione degli Stati Uniti*, Bologna 2013, pp. 61-62.

40. Così ancora W. Daum, *infra*, che richiama al riguardo D. Ligresti, *Un'isola europea al centro del Mediterraneo: la formazione dell'identità siciliana dai Normanni all'Unità*, in S. Di Bella (a cura di), *La Sicilia e il Mediterraneo in un riscontro interdisciplinare*, Milano 2011, p. 34 e ss.

del 1812, si trovarono tuttavia soltanto le province di Palermo e di Girgenti, che attaccarono Caltanissetta, mentre Catania e Messina, ma anche Trapani, in contrasto all'egemonia palermitana, rimasero unitarie e lealiste alla corona Borbone ed alla concessione della Costituzione gaditana del 1812 estesa per volontà regia al Regno delle Due Sicilie. Spedizioni di truppe palermitane si diressero, quindi, contro gli abitanti di Caltanissetta, di Trapani e di Siracusa, ma solo la prima fu coronata dal successo.

Invero, dietro allo scontro tra le due parti dell'Isola, che solo semplicemente può leggersi tra napoletani ed antinapoletani, ossia tra borghesia borbonica e baroni, si dispiegava quello tra queste ed i gruppi carbonari che puntavano a ridefinire i rapporti sociali strutturati dalla restaurazione⁴².

Il governo napoletano decise di intervenire, nominando luogotenente del Re nell'Isola il principe della Scaletta, Antonio Ruffo, ed inviando Florestano Pepe, fratello di Guglielmo, alla guida di circa quattromila uomini al fine di ristabilire l'ordine e la subordinazione a Napoli⁴³.

In tale controverso contesto a Palermo si propugnava il ripristino della Costituzione del 1812⁴⁴, mentre, seppur per un fugace periodo, prevale a Napoli per tutto il Regno la soluzione della concessione della estensione della costituzione spagnola (decreto del 7 luglio 1820, «Art. I. La Costituzione

41. Sui moti del 1820 v. F. Renda, *Risorgimento e classi popolari in Sicilia 1820-1821*, Milano 1968, e più recentemente A. Grimaldi, *L'insurrezione siciliana del 1820. Aspetti politico-costituzionali*, in «Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección historia del derecho europeo», XL, 2018, p. 213, e dottrina ivi citata. Per una lettura rivalutativa della rivoluzione del 1820-21 a Napoli v. M. S. Corciulo, *Una rivoluzione per la Costituzione. 1820-21. Agli albori del Risorgimento meridionale*, Pescara 2009, ma anche A. Blando, *La guerra rivoluzionaria di Sicilia*, cit., p. 79 e ss.

42. Così ancora A. Blando, *La guerra rivoluzionaria di Sicilia*, cit., p. 81.

43. Pepe tentò di addivenire ad un negoziato con le province ribelli che prevedeva che tra le due opzioni dovesse prevalere quella che avesse ottenuto il più ampio consenso in un'assemblea rappresentativa siciliana; accordo che non riscontrò il consenso a Napoli tanto da indurre Pepe alle dimissioni. A questi succede il generale Pietro Colletta che occupa Palermo il 7 novembre ed impone a tutti i pubblici funzionari di prestare giuramento di fedeltà indicendo le elezioni di un'unica assemblea rappresentativa con sede a Napoli per il Regno delle Due Sicilie.

44. Le fasi dei moti sono descritte puntualmente nell'appendice al volume di N. Palmieri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816*, Losanna 1847, pubblicato alla vigilia della stagione rivoluzionaria del 1848.

del Regno delle due Sicilie sarà la stessa adottata per lo Regno delle Spagne nell'anno 1812, e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di questo anno: salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de' reali domini», sino alla revisione adattatrice definita il 9 dicembre 1820).

I moti che spezzarono in due la Sicilia si conclusero nel sangue a Palermo. È questo l'esito di una rivoluzione, da qui anche il drastico giudizio di «inconcludenza» di Michele Amari, che non solo non approderà ad alcun risultato se non quello di una tempestiva repressione napoletana, ma che, soprattutto, non genererà alcun nuovo testo costituzionale e risulterà quindi offrire un contributo assai limitato al tortuoso, ma sicuro, «percorso costituzionale» della Sicilia.

4. *La rivoluzione e la Costituzione del 1848*

La rivoluzione del 1848, palermitana prima e siciliana poi, affonda direttamente le radici nelle esperienze rivoluzionarie precedenti e nel processo, sempre più irreversibile, di profonda dicotomia tra la società isolana ed il Regno Borbone.

La Sicilia apre l'anno del rivoluzionarismo europeo ed italiano e la sua insurrezione viene correttamente considerata come il primo sintomo concreto delle spinte determinate dalle più vive aspirazioni dei popoli all'indipendenza, alla libertà, all'identità nazionale e che daranno inizio alla stagione delle rivoluzioni del 1848, apice di una grande trasformazione della società europea, che repelle il quadro istituzionale e territoriale declinato dal Congresso di Vienna dopo la caduta dell'impero napoleonico⁴⁵. Il riferimento alle precedenti rivoluzioni opera evidentemente anche con riguardo agli esiti costituzionali dei moti rivoluzionari, al termine della rivoluzione prevarrà, infatti, la fazione che propugnava che il nuovo parlamento avrebbe dovuto esser convocato secondo le regole e con le modalità sancite dalla Costituzione del 1812⁴⁶.

45. Così per tutti M. Morello, *Per la storia delle costituzioni siciliane. Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848*, in «Studi Urbinati. Scienze giuridiche, politiche ed economiche», <http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/289/281>, 391, cui si rimanda per ogni approfondimento in dottrina.

46. Il movimento rivoluzionario palermitano reclamò con forza la restaurazione costituzionale: «Il voto generale di tutta l'isola è che il Generale Parlamento adunato in Palermo accomodi ai tempi la Costituzione, che, riformata sotto l'influenza della Gran Bretagna nel 1812, i Siciliani non avevano mai cessato di possedere in diritto; le assicurazioni di

Ed a quella Costituzione avrebbe dovuto farsi riferimento per disegnare le nuove basi costituzionali del Regno di Sicilia – come ricordato – improvvidamente cancellato dalla nascita del Regno delle Due Sicilie in esito al processo di restaurazione. terminate le fasi più cruente l'impegno rivoluzionario si traduce in dinamica costituente, in questo clima si avvia il dibattito per la redazione dello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, che parte proprio dall'esigenza dell'indipendenza e del ripristino di una corona dell'isola.

Profondamente diversa dalle Costituzioni che fiorivano in quel tempo in Europa, la cui natura era ottriata, fu la genesi e la natura del testo costituzionale siciliano del 1848.

Una Carta fondamentale, ancora una volta, e questa volta in termini unici per la Sicilia, non già concessa dal Re, ma approvata da un Parlamento convocato ed eletto liberamente (ancorché a suffragio ristretto) e teoricamente non legato da alcun vincolo nella sua attività costituente, in guisa da configurare un ordinamento politicamente più avanzato rispetto ad ogni altro sistema costituzionale italiano di quel periodo, dotato di un contenuto e di una apertura a carattere liberale e democratico che possono trovare analogo riferimento soltanto nella Costituzione della Repubblica romana del 1849⁴⁷. Gli eventi tuttavia, com'è noto, precipitarono e la rivoluzione palermitana, che era stata scintilla dell'ampio moto che scosse l'intera Europa, fu repressa con ferocia dalle truppe borboniche comandate dal tenente generale Filangieri.

La Costituzione⁴⁸, seppur resa più moderna e snella («decretata il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento»), fu condannata, ancora una volta, a divenire reperto storico a partire dalla prospettiva di dare alla Sicilia una monarchia costituzionale «esclusiva» (art. 2, «La Sicilia sarà

Lord Minto (emissario diplomatico del Governo Britannico) certificano che il re è pronto a riconoscere gli antichi diritti della Sicilia e la sua Costituzione del 1812; è idea manifestata dall'universale che a questa costituzione si facciano riforme per adattarla ai tempi; e se le riforme alle quali accenna il rappresentante del governo inglese conducono a tale scopo, certamente la mediazione di lord Minto è accolta da tutti con il massimo piacere». Anche se occorre ricordare come contrari a questa scelta, considerata antistorica ed isolazionista, si mostrarono sia Mazzini (*Ai siciliani, poche parole di Giuseppe Mazzini*, Londra 20 febbraio 1848) che Cattaneo (*Per la Sicilia*, adesso in Cattaneo, Bobbio, *Stati uniti d'Italia*, Roma, 2010), che invitarono i siciliani a chiudere definitivamente con la passata e fugace esperienza costituzionale e ad aprirsi alla prospettiva repubblicana.

47. V. Crisafulli, *Profili costituzionali di una rivoluzione mancata*, in *La Rinascita. Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, Roma 1948, p. 51 e ss., ma consultabile anche in <http://www.bibliotecaginobianco.it/flip/RIN/05/1848/index.html#7>

48. Il testo è riprodotto in *Raccolta di leggi e decreti del Generale Parlamento di Sicilia del 1848, Palermo, 1848, 94-107*, e in *Collezione di leggi e decreti del General Parlamento di Sicilia nel 1848, Palermo 1848, vol. I, p. 105*.

sempre Stato indipendente. Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto. La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella decadenza»), ebbe sorte non dissimile da quella alla quale si richiama direttamente⁴⁹.

E nel Parlamento si trova impegnato anche il giovane deputato di Ribera Francesco Crispi⁵⁰, in particolare nei settori dell'ordinamento delle autonomie locali, della religione di Stato, dei rimedi contro la corruzione elettorale dei candidati. Il trentenne giurista si concentra nell'elaborazione del testo costituzionale partecipando attivamente ai lavori che si svolgono

49. Sulla Costituzione siciliana del 1848, nell'ampia produzione scientifica si veda M. Ganci, *Il 1848 e la costituzione siciliana del 12 gennaio*, Quaderni ARS, Palermo 1995. Tra gli scritti più recenti M. Morello, *Per la storia delle costituzioni siciliane. Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848*, in <http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/289/0>; G. Scichilone, *La «gloriosa rivoluzione» siciliana. Aspetti sull'Autonomismo e federalismo nel dibattito politico del Quarantotto siciliano*, in G. Armao, M. Saija (a cura di), *Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016*, cit., p. 133 e ss.; M. Basile, *Il dibattito politico-costituzionale nel 1848 in Sicilia*, in «Foro-Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales Nueva Epoca», 2017/2, p. 195 e ss.; A. Grimaldi, *La rivoluzione e lo statuto costituzionale siciliano del 1848*, in «Revista Misiòn jurídica» 2019, p. 30 e ss.

50. Il giovane giurista Francesco Crispi, scoppiata la rivolta siciliana del 12 gennaio 1848, è tra i più accesi assertori del *continuum costituzionale*, giunto a Palermo da Napoli il 14 è subito chiamato a far parte del Comitato generale degli insorti ed è nominato segretario del Comitato speciale per la guerra e la marina, alle immediate dipendenze del presidente principe di Pantelleria. Si tratta di organizzare le forze rivoluzionarie, di fornirle di armi efficienti, così da far fronte alle bene equipaggiate e ordinate milizie borboniche. Crispi, che mostra già le doti organizzative e di leadership che lo porteranno alla guida della spedizione garibaldina dopo pochi anni, contribuisce ad assicurare la disciplina dei soldati siciliani e la vittoria sui napoletani, che si ritirano da Palermo il 30 gennaio. Il 27 è intanto apparso il primo numero de «L'Apostolato» e Crispi, che l'ha fondato insieme all'abate G. Fiorenza, ne è proprietario e direttore. Attraverso il periodico egli propaga ideali di libertà e d'indipendenza siciliana (l'unità d'Italia deve «consistere in un'azione federale», «una sarà la nazione, ma non uno lo Stato»). Invita i Siciliani a respingere la costituzione concessa da Ferdinando II e a richiamarsi invece a quella siciliana del 1812 l'intransigente opposizione ad ogni idea di compromesso con il Borbone contribuisce a fargli abbracciare dei principi accentuatamente democratici. Ristabilito in Sicilia il sistema bicamerale, è inviato alla Camera dei Comuni dagli elettori di Ribera e nel Parlamento, inaugurato il 25 marzo, assume posizioni di estrema sinistra. Per una più puntuale ricostruzione del contributo di Crispi al dibattito parlamentare della Camera dei Comuni di Palermo tra il 1848 ed il 1849 si veda D. Novarese, *Le prime esperienze parlamentari di Francesco Crispi: il contributo al dibattito costituente del 1848-49*, in M. Saija (a cura di), *Francesco Crispi*, cit., p. 117 e ss., e la mia monografia, in corso di pubblicazione, *Diritto e Politica in Francesco Crispi*, Napoli 2020.

nella chiesa di San Domenico con l'obiettivo di dare al controverso assetto scaturito dalla rivoluzione una nuova costituzione che superasse i limiti, aggiornandola e modificandone la prospettiva, di quella del 1812.

La Rivoluzione siciliana del 1848 fu letta dalla classe dirigente, che assumeva l'esperienza del nazionalismo europeo, come l'occasione per la restituzione alla Sicilia del diritto di decidere del proprio destino in esito ad un movimento conservatore volto a mantenere gli assetti sociali, pur affrancando l'Isola dal dominio borbonico, aprendosi ad una soluzione istituzionale federale in luogo dell'indipendentismo a lungo tempo coltivato dalle classi dirigenti siciliane⁵¹. Il Parlamento divenne, grazie alla diffusione della stampa, il luogo delle mediazioni per le forti pressioni internazionali e per l'incapacità del governo a controllare l'ordine e la sicurezza.

Crollata la speranza di chiamare un Savoia come monarca del Regno di Sicilia, si procedette alla riorganizzazione dell'esercito, delle finanze del potere locale, ma con una prospettiva ormai limitata dall'offensiva restauratrice. Di fronte all'occupazione delle truppe borboniche, i protagonisti della rivoluzione lasciarono Palermo e dovettero apprendere, ormai lontani, che il popolo si era rassegnato alla restaurazione⁵².

Le sfortunate vicende dello Statuto costituzionale del Regno di Sicilia, travolsero, insieme ai protagonisti e, tra questi, ancora lo stesso Crispi che pur non risultando fra gli esclusi dall'amnistia concessa dal sovrano borbonico, si diede all'esilio, anche le conquiste costituzionali dell'isola frutto non di una concessione regia, ma di una libera e consapevole elaborazione di diritti popolari e gaurentigie liberali, «ispirata dalla fondamentale preoccupazione che era necessario salvaguardare le libertà popolari dai possibili attentati dell'eligendo re, chiunque egli fosse»⁵³.

51. Cfr. H.M. Lackland, *The failure of the constitutional experiment in Sicily 1813-1814*, in «The English Historical Review», XLI, 1926, p. 210 ss.; C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*. III. *Alle origini del modello siciliano*, cit.; E. Pelleriti, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, Milano 2000; D. Novarese, *Assemblee Parlamentari e Potere Costituente in Sicilia (1812-1848)*, in AA.VV., *De Curia semel in anno facienda. L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*, Milano 2002, p. 141 e ss., alla quale si rinvia per ulteriori e più completi riferimenti bibliografici.

52. E.G. Faraci, *Nota Introduttiva*, in Ead., *La Classe dirigente siciliana e lo Stato unitario. I progetti politico-istituzionali di alcuni protagonisti*, Palermo 2017, p. 9.

53. Così C. Spallanzon, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione e di uno Stato costituzionale del Regno di Sicilia*, in AA.VV., *Il centenario del Parlamento 8 maggio 1848-8 maggio 1948*, Roma 1948, p. 23. In generale sullo Statuto costituzionale del 1848 M. Morello, *Per la storia delle costituzioni siciliane*, cit.

5. *Una Carta fondamentale mai nata: lo Statuto del 1860*

Mentre la spedizione dei Mille, ampiamente rinforzata da milizie siciliane, si accingeva a completare l'occupazione dell'Isola, il 3 agosto 1860, Agostino Depretis, appena nominato prodittatore della Sicilia, estendeva lo Statuto Albertino alla Sicilia, e ciò ancorché non si fosse ancora provveduto ad annetterla formalmente al Regno⁵⁴. Sembravano già prevalere le fagocitanti spinte unitarie piemontesi.

La questione autonomistica ed, in particolare, la concessione di un parlamento regionale separato da quello nazionale, rimane, sebbene presente, in secondo piano: osteggiata da Cavour e Garibaldi (che almeno su questo convennero)⁵⁵, trovava soltanto negli autonomisti siciliani⁵⁶ la propria pur flebile spinta. Soltanto qualche giorno prima, il 23 giugno, era stato emanato il decreto con il quale si dava avvio alla compilazione delle liste ed alla determinazione dei collegi per l'elezione di un'assemblea di deputati siciliani o, in alternativa, per esprimere l'adesione al plebiscito, senza tuttavia fissare la data ed il modo di espressione del voto⁵⁷.

Il Prodittatore Mordini, che subentrò il 17 settembre 1860, procedette con la mera celebrazione del plebiscito, la cui data era stata fissata per il 21 ottobre, con ciò mostrando l'intendimento di scongiurare definitivamente la possibilità di elezioni del parlamento regionale. Ma la prospettiva di collegare la Sicilia alle proposte di Farini non viene definitivamente scartata⁵⁸.

54. Insieme allo Statuto viene estesa alla Sicilia l'applicazione di alcune importanti leggi sabaude tra queste la legge sull'amministrazione comunale e provinciale (c.d. legge Rattazzi), la legge sulla pubblica sicurezza, il giuramento di fedeltà degli impiegati a Vittorio Emanuele II, così E.G. Faraci, *L'unificazione amministrativa nel Mezzogiorno*, Roma 2015, p. 26.

55. Anche se occorre ricordare il disegno cavouriano di attuazione di un «larghissimo decentramento amministrativo» entro il quale la Sicilia avrebbe visto riconosciute le antiche prerogative istituzionali, sebbene declinate mediante forme di tipo federalistico e regionalistico cfr. in tal senso il rinvio è d'obbligo alle monumentali opere di R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Laterza, Bari 1950, e M. Ganci, *L'Italia antimoderata. Radicali, repubblicani, socialisti, autonomisti dall'Unità ad oggi*, Palermo 1962.

56. E tra questi vanno ricordati Emerico Amari e Francesco Ferrara sui quali si vedano gli studi raccolti in più in generale, F. Simon (a cura di), *L'identità culturale della Sicilia risorgimentale. Atti del Convegno per il bicentenario della nascita di E. Amari e F. Ferrara*, in «Storia e politica», III, 2011/2.

57. A Torino, nel frattempo, il ministro Farini, il 13 agosto 1860, pubblica la nota nella quale si definisce la proposta, a conclusione dei lavori della commissione temporanea di legislazione, di introduzione della ripartizione in regioni dello Stato unitario.

58. In merito si veda nell'ampia letteratura F. Renda, *Introduzione*, in G. Gullo (a cura di), *La Sicilia e l'unità d'Italia*, Soveria Mannelli, 2011, p. 42 e ss.

È così istituito, il 19 ottobre 1860, uno «straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perché rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana»⁵⁹.

La Sicilia, ancora una volta, nonostante il profondo mutamento intervenuto e, pur di fronte alle spinte accentratrici correlate alla nascita del nuovo Stato italiano, mostra di non voler rinunciare all'autonomia⁶⁰. E lo fa, questa volta, non più volgendo lo sguardo alla «gloriosa Costituzione» del 1812 la cui riproposizione, seppur rivisitata, sarebbe stata improponibile, ma con una proposta originale frutto di un'elaborazione matura di classi dirigenti che intendono cogliere la sfida del nuovo Stato unitario, senza perdere la rinnovata prospettiva dell'autonomia⁶¹. Il Consiglio di Stato non assume il carattere di un'Assemblea costituente, ma quello di organo collegiale consultivo⁶². E così il 26 novembre, dopo brevissimi, ma intensi lavori, arriva al prodittatore la *Relazione* che ha un impianto più avanzato rispetto al progetto di decentramento amministrativo di Minghetti⁶³: essa infatti prevede l'istituzione di un Consiglio deliberante elettivo, secondo il sistema di rappresentanza che regge lo Stato, le province

59. Del Consiglio, convocato da Mordini, fanno parte 35 esponenti della politica e della cultura siciliana, tra essi spiccano Gregorio Ugdulena, Mariano Stabile, studiosi come Francesco Ferrara e Michele Amari (Emerico Amari rinunciò a partecipare ritenendo l'organismo, in quanto non eletto dai siciliani, frutto di un compromesso) e poi Andrea Guarneri, Isidoro La Lumia, Stanislao Cannizzaro, Vito D'Ondes, nobili come il barone Pisani, il Marchese Vincenzo Torrearesa, il Barone Nicolò Turrisi, il Duca Giulio Verdura. Originariamente se ne prevede la scadenza dopo soli 10 giorni dall'insediamento, poi prorogati di ulteriori 15 giorni.

60. Anche in questa vicenda un ruolo significativo svolge la diplomazia britannica, che ha in John Goodwin, console generale a Palermo, il suo principale riferimento, la quale in occasione dell'annessione della Sicilia al Regno d'Italia ne prende le parti avversando le spinte autonomistiche del costituzionalismo siciliano di Ferrara e Amari che guardavano all'esperienza istituzionale degli Stati Uniti: cfr. M.S. Messina Virga, *Le fonti inglesi e la Sicilia nel 1860*, in N. De Domenico, A. Garilli, P. Nastasi (a cura di), *Scritti offerti a Francesco Renda per il suo settantesimo compleanno*, Palermo 1994, II, p. 887 e ss.

61. Anche se giova sottolineare, sebbene si tratti di circostanza meramente simbolica, che il Consiglio si riuni per breve tempo. Nei pochi giorni concessi per l'elaborazione del documento l'organismo fu convocato nella stessa sede dove vide la luce la Costituzione del 1812: la biblioteca del Collegio Massimo di Palermo, oggi Biblioteca regionale.

62. Da ultimo F. Cordaro, *1860. Un progetto per una Sicilia federata, ma aristocratica*, in G. Armao, M. Saija (a cura di), *Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016*, cit., p. 149 e ss.

63. G. Ambrosini, *Questioni costituzionali e politica estera italiana dal 1948 al 1953*, Milano 1953, p. 15 e ss.

e i Comuni⁶⁴, con un Consiglio deliberante elettivo, secondo il sistema di rappresentanza che regge lo Stato, le province e i Comuni⁶⁵.

Si tratta di uno dei primi documenti ufficiali che delineano puntualmente le basi dello Stato regionale, pur nella prospettiva indicata da Cattaneo del modello di Stato unificato su base regionale, in antitesi con lo Stato nazionale unitario ed accentrato che risulterà preminente⁶⁶, in guisa da offrire lo strumentario costituzionale che costituirà il fondamento per quello che diverrà, settantacinque anni dopo, lo Statuto autonomistico⁶⁷.

La prospettata celebrazione delle elezioni del Parlamento, insieme col plebiscito per l'annessione incondizionata all'Italia con Re costituzionale Vittorio Emanuele ed i suoi legittimi eredi, naufragò ben presto, lasciando in vita solo lo strumento plebiscitario che sanzionò l'annessione, senza garanzie di alcun tipo per le aspirazioni autonomistiche⁶⁸.

64. G. Astuto, *Michele Amari e l'Unità d'Italia: annessione e autonomia*, in P. Aimò, E. Colombo, F. Rugge (a cura di), *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, Padova 2014, p. 22 e ss.

65. Le deliberazioni di questo organo, inoltre, devono avere forza di legge, con competenza esclusiva in materia di Lavori Pubblici, Istruzione, Beneficenza e Istituzioni di credito, prefigurando l'impianto dello Statuto siciliano. In merito si veda per tutti D. Novarese, "Prima Regione in Italia". *Dai progetti allo Statuto regionale siciliano*, in P. Aimò, E. Colombo, F. Rugge (a cura di), *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, cit., p. 235 e ss.

66. Sui criteri ed i limiti della centralizzazione nella costruzione dello Stato unitario v. per tutti S. Cassese, *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Bologna 2014, p. 41 e ss., e G. Melis, *Fare lo Stato per fare gli italiani*, Bologna 2014, p. 21 e ss.

67. Il Consiglio elabora, così, una serie di tesi in forma di articoli, nelle quali si delinea la morfologia dello stato unitario regionale («nell'Ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali, eh'è necessario abbiano esistenza lor propria – conforme il principio riconosciuto dal Governo di Sua Maestà nel sistema Regionale proposto dal Ministro Farini» ed in tale contesto «la Sicilia come ogni altra di tali Regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un Consiglio deliberante elettivo, – ed un Luogotenente nominato dal Re, – conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato»).

68. Purtroppo, nonostante l'intuizione di Mordini di trovare il modo di coniugare la tempestiva definizione dell'annessione incondizionata con la non abbandonata prospettiva di rilanciare la proposta autonomistica siciliana (invero poco gradita a Torino), il progetto di Statuto regionale siciliano, approvato all'unanimità dai consiglieri di Stato straordinari, rimarrà lettera morta. Celebrate le elezioni del nuovo Parlamento del gennaio 1861, Minghetti, succeduto a Farini al Ministero degli interni, ritira i disegni di legge di riforma dell'ordinamento locale e di introduzione di quello regionale. Morto Cavour, il barone Ricasoli, nuovo primo ministro, soprattutto in ragione della difficile situazione di ordine pubblico riscontrata nel Mezzogiorno, blocca il processo riformatore ed estende al Regno d'Italia l'ordinamento comunale e provinciale del 1859 (legge Rattazzi), sicché

L'autonomia regionale, nonostante l'ampio dibattito aperto, viene repentinamente eliminata dall'agenda politica dell'Italia unita proprio a partire dalla Sicilia⁶⁹, sicché, anche in questa occasione, l'agognata autonomia dei siciliani non trovò una Carta fondamentale che potesse offrire, in termini puntuali e stabili, la consacrazione delle richieste prerogative.

Il Consiglio elabora una serie di tesi in forma di articoli, nelle quali si delinea la morfologia dello Stato unitario regionale («nell'Ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali, ch'è necessario abbiano esistenza lor propria – conforme il principio riconosciuto dal Governo di Sua Maestà nel sistema Regionale proposto dal Ministro Farini» ed in tale contesto «la Sicilia come ogni altra di tali Regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un Consiglio deliberante elettivo, ed un Luogotenente nominato dal Re – conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato»).

Una specifica attenzione è rivolta alla forma di governo regionale: «il Consiglio regionale della Sicilia sia composto di membri nominati per elezione diretta», con la cautela che «non possa essere sciolto se non per Decreto del Re, emesso a proposta del Luogotenente, e dopo udito il Consiglio di Stato»; mentre, nell'esercizio del potere esecutivo, «il Luogotenente abbia la doppia funzione di Delegato del Potere Esecutivo dello Stato, e di Capo del Potere Esecutivo della Regione», prevedendo, tuttavia, che quest'ultimo «renda conto al Consiglio della sua amministrazione», il quale «in questo come in qualunque altro caso possa liberamente rassegnare al Parlamento le sue querele o censure sugli atti del Luogotenente».

Le competenze legislative del Consiglio regionale – i cui componenti eletti direttamente sulla base almeno di uno per ogni cinquantamila abitanti – vengono puntualmente individuate nelle seguenti materie: «a) Tutti i pubblici lavori non comunali, né provinciali, né per legge dichiarati nazionali. b) La Pubblica Istruzione e gli Stabilimenti che vi appartengono, salvo sempre allo Stato il diritto di fondare Istituti esemplari, e salvo il rispetto alle libertà che in materia d'Istruzione Pubblica la legge deve riconoscere né privati, né Comuni, e nelle Provincie. c) Gli Stabilimenti

– come icasticamente sottolineato – «prevalsa la concezione centralista dello Stato, si rinunciò definitivamente ad ogni ipotesi di decentramento regionale, e lo Statuto siciliano di autonomia, deliberato dal Consiglio straordinario di Stato, fu chiuso a doppia chiave nel cassetto dei sogni svaniti»: così F. Renda, *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, III, Sellerio, Palermo 2003, p. 975 e ss., ma anche Id, *Prefazione, in Rapporto del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto del 19.10.1860: Su' modi come conciliare l'Unità italiana co' bisogni della Sicilia*, Quaderni A.R.S., Palermo 2006.

69. Cfr. S. Lupo, *L'unificazione italiana*, Roma 2011, p. 79 e ss.

di Pubblica Beneficenza ed Utilità, i quali non sieno né comunali, né provinciali. d) Le Istituzioni di credito, la cui sfera di azione si limiti alla Regione» nonché nell'ordinamento del pubblico impiego regionale⁷⁰.

Per quanto concerne i rimedi giurisdizionali, si sancisce che i diversi gradi della gerarchia giudiziaria e del contenzioso amministrativo – nonché dei magistrati di qualunque natura inclusi quelli riguardanti i conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari – abbiano sede in Sicilia affinché «gli affari tanto giudiziari, che del Contenzioso amministrativo abbiano in Sicilia il loro intero e totale compimento». Previsioni queste che troveranno poi recepimento nello Statuto speciale del 1946.

E così, già nel 1876, Franchetti e Sonnino sono costretti a sottomettere, di fronte al grave disagio economico e sociale dell'Isola rimasto immutato pur dopo l'avvento dello Stato sabauda, la necessità di realizzare ingenti investimenti statali in strade e ferrovie, che se non possono condurre l'Italia a «cadere nel disavanzo», impongono di usare in favore della Sicilia «tutte le forze di cui dispone»⁷¹.

La Sicilia si trova così ad affrontare, dopo le grandi speranze di un nuovo avvenire nell'Italia unita, si avvia ad affrontare quella lunga fase che Luigi Sturzo ha definito «il grande depauperamento»⁷², a partire dalle pesanti repressioni⁷³, subendo la sottrazione di ingenti risorse finanziarie,

70. Come sottolinea opportunamente P. Violante, *Il gesso e il frammento. Sull'unificazione italiana*, <http://www.intrasformazione.com/index.php/intrasformazione/article/download/20/pdf>, tra il giugno del 1860 sino al 1862 si sviluppa un forte dibattito sulle possibili alternative nella costruzione dello Stato italiano: accentramento, «discentramento», autonomia regionale, ed al ruolo della Sicilia in uno stato unitario a seconda del prevalere di una forma su un'altra. Risultano così recessive le tendenze all'indipendentismo, che avevano connotato il '48 e la Costituzione che ne nacque e si punta ad una prospettiva regionalista/federalista: «ora, dopo lo sbarco dei Mille e la rivolta siciliana, in discussione non è l'unità ma l'articolazione dell'unità. Confluiscono in una piattaforma comune moderati e democratici, se è vero che anche opinionisti moderati chiedevano di guardare non alla Francia, e al suo modello accentratore, che avrebbe favorito la guerra civile a Torino e a Palermo, ma agli Stati Uniti d'America, con il vantaggio per il caso italiano, che certo la Toscana e la Sicilia avevano memoria storica ben diversa del Connecticut o del Massachusetts». Tendenze che tuttavia si scontreranno con la chiara scelta accentratrice dello Stato unitario.

71. L. Franchetti, S. Sonnino, *L'inchiesta di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876*, Palermo 2004, p. 156 e ss.

72. L. Sturzo, *La Regione nella Nazione* (1949), adesso in L. Sturzo, *Opera Omnia*, XI, Bologna 1974, p. 7. Lo stesso Sturzo giunge a prevedere, quale inevitabile reazione, una «guerra regionalista»: Id., *Pro e contro il Mezzogiorno*, in Id., *La battaglia meridionalista*, a cura di G. De Rosa, Laterza, Roma-Bari 1979, p. 65.

73. Nell'estesa dottrina in materia si veda da ultimo F.G. Scoca, *Il brigantaggio postunitario nel dibattito parlamentare, 1861-1865*, Napoli 2016, p. 175 e ss. il quale richiama le

economiche ed umane congiunta all'assenza dei necessari investimenti⁷⁴, nel quale si consolida quel divario sociale, economico ed infrastrutturale che si appesantirà nel periodo che va dall'inizio del '900 sino alla seconda guerra mondiale e che l'autonomia regionale avrebbe dovuto affrontare e risolvere, ma giunge purtroppo ancora non colmato (e per certi versi aggravato) sino ai nostri giorni. Si dipana così una prolungata crisi economico-sociale, che pur interseca riforme e mutamenti, divaricata tra gli effetti della massiccia emigrazione, l'eclissi del latifondo, il sorgere della cooperazione, la crisi dell'industria zolfifera, della produzione agrumaria, del trasporto navale, le mobilitazioni contadine ed operaie, l'allargamento del suffragio elettorale⁷⁵.

6. *Lo Statuto autonomistico del 1946 tra radici, intuizioni e contraddizioni*

La nascita della Regione siciliana rappresenta certamente un «colpo di cannone nella cultura istituzionale dell'epoca»⁷⁶, che fuoriusciva dalla lunga parentesi di forte accentramento culminata nel fascismo⁷⁷, ma anche dalle precedenti tendenze postunitarie giustamente individuate da Marcello Saija come veri e propri «germi patogeni» che il fascismo avevano generato⁷⁸.

Lo Statuto autonomistico scaturiva dalla necessità di offrire alla Sicilia la differenziazione nell'Unità del Paese. Esso viene recepito pedissequa-

iniziative che condussero all'estensione della Legge Pica alla Sicilia nonostante questo non fosse inclusa tra le province «infestate dal brigantaggio» e che sollevò le dure contestazioni dei parlamentari siciliani Crispi, D'Ondes-Reggio e Mordini contro il governo. Mentre sulle controverse vicende del movimento dei Fasci siciliani e delle repressioni governative, si veda G. Barone, *I Fasci siciliani*, in F. Benigno, G. Giarrizzo, *Storia della Sicilia*, vol. 4, Roma-Bari 1999, p. 114 e ss. al quale si rinvia per la copiosa dottrina in merito.

74. Si vedano in merito S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Bologna 2016 e per un'analisi del contesto socio-economico regionale le considerazioni di O. Cancila, *L'economia siciliana dal Fascismo alla Ricostruzione*, in AA.VV., *L'autonomia regionale siciliana tra regole e storia*, Palermo 1993, p. 163 e ss.

75. In tal senso v. ancora S. Lupo, *La questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi*, Roma 2015, p. 105 e ss.

76. Così G. Silvestri, *Lo Statuto siciliano e la Costituzione*, in G. Armao, M. Saija (a cura di), *Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016*, cit., p. 31.

77. Per una ricostruzione di quel contesto si veda M. Saija, *Note sul sistema politico in Sicilia. Dagli ascari di Giolitti ai gerarchi di Mussolini*, in AA.VV., *Potere e società in Sicilia nella crisi dello stato liberale*, Catania 1977, p. 301 e ss.

78. È la tesi di fondo dei due volumi di M. Saija, *I prefetti italiani nella crisi dello Stato liberale*, Milano 2001.

mente e senza il necessario coordinamento nell'ordinamento costituzionale, salvo – in un secondo momento – a determinarne un adeguamento forzato e strisciante⁷⁹.

Fruito di una peculiare congiuntura storica⁸⁰, pur con pregevoli intuizioni che introducono originali soluzioni organizzative, esso è elaborato in modo elitario da una Consulta nominata dal Governo nazionale ed istituita presso l'Alto Commissario per la Sicilia, che la presiedeva di diritto. Il testo non individua, infatti, una precisa collocazione per la cittadinanza che prevede l'esercizio degli istituti partecipativi come il referendum, le proposte di legge di iniziativa popolare etc., le quali troveranno poi spazio soltanto nella Costituzione.

Se appare indiscutibile l'esigenza di porre un freno alle spinte separatiste, è però pacifico che una classe dirigente, giovane e determinata⁸¹,

79. Un cammino autonomistico lungo quasi quanto il tempo che ci separa dallo sbarco dei Mille a Marsala, nel corso del quale, tra spinte innovative e conservatrici, la vocazione millenaria dei siciliani all'autonomia – come un fiume dal fluire impetuoso in alcuni momenti e per lungo tempo carsico, in una sorta di processo per approssimazioni successive – ha consentito di conseguire il coronamento del riconoscimento costituzionale nell'Italia repubblicana.

80. Opportunamente si sottolinea, sul piano storico, che senza la scelta compiuta nel 1944 dai comandi alleati di imporre al governo Badoglio la nomina di un Alto Commissario per la Sicilia di origine siciliana, non militare e di indiscussa ispirazione autonomista, molto difficilmente si sarebbe assistito alla nascita dello Statuto autonomista siciliano, in tal senso F. Renda, *I caratteri speciali di uno Statuto speciale. Considerazioni sulle origini e la natura dell'autonomia siciliana*, in AA.VV., *L'autonomia regionale siciliana tra regole e storia*, cit., p. 340. L'Alto Commissario era stato istituito con decreto legislativo 18 marzo 1944, n. 91, con durata sino ad un anno dalla conclusione dell'armistizio e competenze in materia di amministrazione civile esclusi settori della giustizia e dell'amministrazione finanziaria. Il primo a rivestire la carica di Alto commissario fu il prof. Francesco Musotto, che fu affiancato da una giunta consultiva composta da S. Aldisio e B. Mattarella (Dc), V. Saitta (Demosociale), G. Montalbano (Pci), S. Monforte (Pda), A. Guarnieri e S. Altomare (Pli), F. Taormina (Psi).

81. In tal senso un ruolo peculiare ebbe quella che si riconosceva nella tradizione cattolica e nell'esperienza sturziana del Partito popolare che riallacciava le file per costituire la Democrazia Cristiana. Al riguardo giova ricordare che, il 16 dicembre 1943, a Caltanissetta, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Alessi, si tenne la prima riunione, presieduta da Salvatore Aldisio, di quello che sarebbe stato il primo nucleo costitutivo del nuovo partito dei cattolici italiani. E proprio in quel convegno emerse la spaccatura tra la maggioranza dei partecipanti schierata a favore di posizioni unitarie (lo stesso Aldisio, Alessi e Mattarella) che fece prevalere la soluzione regionalista ed il rigetto di ogni apertura all'indipendentismo ed una minoranza (i cui principali esponenti erano La Rosa e Milazzo) che propendeva per posizioni separatiste sia sul piano istituzionale che politico (propugnava, infatti, la nascita di un partito democratico siciliano o popolare

riuscì ad incunearsi sul versante dello scontro ed a massimizzare il risultato autonomistico, trovando autorevoli mentori in Sturzo⁸² e V.E. Orlando, oltre che rilevanti sponde nei partiti nazionali e nella moribonda monarchia⁸³. Va riconosciuto, al riguardo, il ruolo centrale della Commissione preparatoria⁸⁴, composta da politici e tecnici del diritto⁸⁵, ai quali si deve l'elaborazione del progetto. Due i cardini fondamentali: quello riparazionista, con la previsione di strumenti di «risarcimento» per i danni

siciliano) richiedendo con un ordine del giorno, poi respinto da un'ampia maggioranza, che la questione dell'unità nazionale fosse oggetto di un referendum popolare in Sicilia, mentre prevalse l'o.d.g. Mattarella che postulava la nomina di un Alto commissario per la Sicilia affiancato da una giunta per le questioni tecnico-amministrative. Sul punto G. Bolognani, *Bernardo Mattarella. Biografia politica di un cattolico siciliano*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001, p. 167 e ss. Diversa è la posizione dei comunisti, la cui guida è il professore di procedura penale all'Università di Palermo, Giuseppe Montalbano. Questi considerano le tendenze autonomiste ed ancor più quelle separatiste come un pericolo che condurrebbe la Sicilia all'isolamento rispetto alla parte forte della classe operaia nazionale ed al movimento antifascista. Montalbano nel dicembre del 1943 incontra in segreto Andrej Vyshinskij, membro dell'*Advisory Council for Italy* (Aci): l'esponente sovietico indica ai comunisti siciliani la via politica della unità nazionale e l'alleanza di tutte le forze antifasciste. In merito si veda G. Astuto, *Le origini dello Statuto siciliano*, in G. Armao, M. Saija (a cura di), *Settant'anni di autonomia siciliana 1946-2016*, cit., p. 161 e ss.

82. Sul ruolo di Sturzo nella nascita dell'autonomia siciliana su veda per tutti E. Guccione, *Luigi Sturzo*, Palermo 2010 e più recentemente R. Marsala, *Le radici del popolarismo. Lo Cascio, Sturzo, Traina*, Torino 2014, p. 68.

83. Per una più ampia ricostruzione del complesso contesto storico si vedano S.M. Ganci, *L'autonomismo siciliano nello Stato unitario*, in AA.VV., *La Sicilia e l'unità d'Italia*, vol. I, Milano 1962, p. 240 e ss.; D. Novarese, *Federalismo e regionalismo nel dibattito siciliano degli anni 1848-61*, in A. Trova, G. Zichi (a cura di), *Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno*, Roma 2004, p. 71 e ss.

84. La Commissione Salemi fu nominata con decreto dell'Alto Commissario dell'1 settembre 1945, si insediò il successivo 22 settembre 1945 e tenne, in tutto, 23 sedute.

85. Tra questi, ben quattro professori dell'Ateneo palermitano: Giovanni Salemi, che ne fu il Presidente e principale animatore, Giovanni Baviera, Franco Restivo e Paolo Ricca Salerno. Un contributo assai rilevante fu offerto anche da Gaspare Ambrosini che si era ivi formato e che collaborò, come si avrà modo di rilevare, ai lavori della Commissione incaricata dall'Alto commissario. Sulla posizione di dare uno Statuto alla Sicilia si trovano i diversi esponenti della politica siciliana liberali come Vittorio Emanuele Orlando ed Enrico La Loggia, cattolici come Salvatore Aldisio, Bernardo Mattarella, Giuseppe Alessi e Silvio Milazzo, marxisti come Giuseppe Montalbano, Girolamo Li Causi e Mario Mineo, il quale ebbe un ruolo anche nella prima Assemblea regionale. Essi convennero tutti sulla necessità di offrire alla Sicilia un presidio di livello costituzionale che tuttavia si ispirasse alle precedenti costituzioni della Sicilia e ciò – come si vedrà – anche per creare un'alternativa alle tesi degli indipendentisti.

provocati alla Sicilia dalle politiche centralista dei governi di Roma⁸⁶, e quello dell'autosufficienza finanziaria⁸⁷.

Oggi una rilettura del testo passa necessariamente per quel processo di riforma costituzionale che ha visto, dapprima, la modifica del Titolo V con la «costituzionalizzazione» del c.d. federalismo amministrativo e con le nuove forme nel governo e nel sistema elettorale regionale, ma anche del cosiddetto «regionalismo differenziato». Nonostante i diciannove anni trascorsi dalla riforma, restano allo stato embrionale – e sembrano addirittura abbandonati – i tentativi dell'Assemblea regionale siciliana di proporre al Parlamento nazionale una complessiva revisione statutaria conseguente alla legge del 2001⁸⁸,

86. Sulla preminenza che ebbe nel dibattito nella Consulta la posizione di E. La Loggia, al quale si deve l'art. 38 che introdusse il contributo di solidarietà nazionale, attraverso il quale lo Stato avrebbe dovuto riparare ai torti storici verso la Sicilia finanziando investimenti ed opere pubbliche – e va ricordato da tempo ormai azzerato – rispetto a quella del socialista M. Mineo che mirava, invece, a rafforzare le competenze pianificatorie della Regione, rafforzandone il ruolo nello sviluppo economico e sociale P. Violante, *Come si può essere siciliani?*, Roma 2011, p. 94 e ss.

87. Così definita da F. Renda, *Storia della Sicilia*, cit., III, 1287: «dell'autonomia intesa come esercizio nell'isola di tutte o quasi tutte le funzioni svolte dallo Stato in campo nazionale, senza modificare o modificare il meno possibile l'organizzazione dello Stato medesimo».

88. Sulla questione della revisione dello Statuto regionale in correlazione con le riforme costituzionali si v. G. Corso, *Riforma dello Statuto siciliano e riforma costituzionale*, in F. Teresi (a cura di), *Cinquanta anni dello Statuto siciliano*, cit., p. 243 e ss.; F. Teresi, *L'autonomia normativa delle Regioni speciali (con particolare riguardo alla Regione siciliana). Considerazioni interlocutorie*, in A. Ruggeri e G. Silvestri (a cura di), *Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Milano 2001, p. 187 e ss.; G. Verde, *Un tentativo di riforma dello Statuto siciliano*, in <http://consiglio.regione.sardegna.it/acrs/NuovoStatuto/Materialeedocumentazione/Sicilia/G.%20Verde%20Un%20tentativo%20di%20riforma%20dello%20Statuto%20siciliano.pdf>; A. Piraino, O. Spataro, *Sicilia*, in L. Vandelli (a cura di), *Il governo delle regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Bologna 2012, p. 331 e ss., e più recentemente S. Pajno, *L'incerto futuro dell'autonomia speciale siciliana*, in www.osservatorioaic.it, 1/2015, p. 13 e ss. Le proposte di revisione dello Statuto elaborate dall'Assemblea regionale siciliana sono pubblicate in *Assemblea regionale siciliana. Verso il nuovo Statuto della Regione*, I e II, Palermo 2005, che riporta anche l'ultima proposta di revisione organica del testo successiva alla riforma costituzionale del 2001. Sulle molteplici ambiguità che, soprattutto nella forma di governo connotano quel progetto si rinvia alle condivisibili analisi critiche di A. Saitta, *La forma di governo della Regione siciliana nella prospettiva della riforma dello Statuto*, in «Le istituzioni del federalismo», 2005/2, p. 225 e ss., mentre con riguardo a talune proposte di alcune disposizioni sulle dimissioni del Presidente della Regione presentate nel 2009 da parlamentari nazionali v. G. Lauricella, *Lo Statuto speciale della Regione siciliana*, Milano 2009, p. 139 ss. Va però annotato che

che contempra, altresì, l'inveramento del federalismo fiscale⁸⁹.

Tornando alla genesi del testo va ricordato che, ispirandosi alla ricostruzione teorica di Gaspare Ambrosini dello «Stato regionale»⁹⁰, i Padri dell'Autonomia, pur in assenza di un sicuro riferimento costituzionale, guardarono alle esperienze più ardite di regionalismo del tempo, facendo divenire lo Statuto siciliano modello e riferimento istituzionale⁹¹.

tra le modifiche introdotte allo Statuto nelle more della definizione della sua riforma, e direttamente con sentenza da parte della Corte costituzionale, c'è il recente adeguamento del regime di controllo delle leggi regionali siciliane. Con la nota sentenza n. 255 del 2014, infatti, il Giudice delle leggi ha esteso, come già avvenuto per le altre Regioni speciali, il procedimento di controllo sancito dall'art. 127 Cost. Sulla in applicazione della clausola «di maggior favore» contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 modificata posizione dei Presidente della Regione dopo l'introduzione dell'elezione diretta v. F. Musella, *Governmento monocratici. La svolta presidenziale nelle Regioni italiane*, Bologna 2009.

89. Al riguardo, oltre ai contributi più recenti richiamati nella nota precedente cfr. F. Palermo, M. Nicolini, *Federalismo fiscale in Europa. Esperienze straniere e spunti per il caso italiano*, Napoli 2012; S. Gambino (a cura di), *Il federalismo fiscale in Europa*, Milano 2014, nonché al mio contributo *Autonomia finanziaria e risanamento economico della Regione siciliana*, in «Dir. Econ.», 2013-3, p. 769 e ss.

90. Tra i diversi contributi si veda G. Ambrosini, *Autonomia regionale e federalismo*, cit., ma già del stesso, *Un tipo intermedio di Stato fra l'unitario e il federale caratterizzato dall'autonomia regionale*, in «Rivista di diritto pubblico» 1933, p. 93 e ss. Come noto, secondo lo studioso siciliano, infatti, «per realizzare il decongestionamento dell'organismo statale ed il conseguente trasferimento delle funzioni per esso non necessarie dal centro alla periferia, non basta però potenziare i comuni e riconoscere ad essi la completa libertà nell'espletamento dei compiti loro propri, perché le funzioni che andrebbero sottratte allo Stato trascendono l'ambito della circoscrizione comunale. Occorre per ciò ricorrere ad un ente intermedio che stia fra lo Stato ed i comuni. Questo ente non può essere la provincia per lo stesso motivo di quello ora accennato in riguardo ai comuni, che la maggior parte cioè delle funzioni delle quali è opportuno alleggerire lo Stato eccedono, per la loro importanza e la loro sfera d'azione, anche i confini della provincia. E necessario, adunque, ricorrere alla regione»: così Id., *Relazione sulle Autonomie regionali*, in Assemblea Costituente, *Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione. II Sottocommissione*, <http://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/02/01-ambrosini.htm>. Secondo la teorizzazione dello Stato regionale, la regione costituisce non già un'entità semplicemente amministrativa che lo Stato può riconoscere, modificare o anche sopprimere in corrispondenza di una propria visione degli interessi generali, ma un'entità politica, avente una propria individualità ed una propria volontà, con un diritto all'esistenza che lo Stato non può sopprimere senza violarne la Costituzione dalla quale quel diritto è riconosciuto. Sull'incidenza del contributo teorico di Maestro di Favara si veda per tutti, oltre agli già citati contributi di U. De Siervo e A. Loiodice, quello di G. Tarli Barbieri, *Gaspare Ambrosini e la nascita dell'autonomia regionale siciliana*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, cit., p. 33 e ss.

91. Sull'influenza dei modelli del regionalismo spagnolo e del federalismo mitteleuropeo (in particolare tedesco) che hanno trovato i propri riferimenti, rispettivamente, in G.

Un assai rilevante contributo venne offerto dalla giurispubblicistica siciliana, da V.E. Orlando (uscito dall'ombra al termine del ventennio fascista)⁹² di Palermo ma anche dagli amministrativisti degli atenei di Palermo e di Catania Gaspare Ambrosini, Giovanni Salemi e Dante Majorana, e dai giovani studiosi Franco Restivo e Mario Nigro (non siciliano, ma assistente a Messina).

Accanto all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia, carica alla quale fu nominato Salvatore Aldisio⁹³, si prevedeva la costituzione della Consulta regionale siciliana, la cui composizione passò presto da 9 a 45 membri⁹⁴. Si realizzava così l'auspicio dell'ormai anziano V. E. Orlando che – sebbene teorico prima, e dopo protagonista politico dello Stato unitario – ebbe un ruolo di vero e proprio promotore dell'autonomia regionale siciliana, e ciò nonostante egli non abbia formalmente partecipato ai lavori preparatori della Consulta regionale. Sulla nascita dell'autonomia siciliana l'Orlando, sebbene tale profilo non sia ancora emerso con giusto nitore dall'ampia pubblicistica sia giuridica che storica in materia, svolse, infatti, un ruolo preminente, e ciò sia in termini diretti che indiretti.

Nel primo senso, già a Palermo, nel delinearne il modello di Regione autonoma con la relazione che tenne il 5 luglio del 1944 alla Società siciliana di Storia Patria, appena un mese dopo la liberazione di Roma da parte degli alleati e ad un anno di distanza dallo sbarco in Sicilia. Il Maestro, in quell'occasione, prospettava «una Sicilia autonoma in un'Italia madre comune e ad essa saldamente unita»⁹⁵. Emerge chiaramente un proget-

Ambrosini e C. Mortati, v. per tutti A. D'Atena, *Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova ragione del regionalismo italiano?*, Torino 2016, p. 21 ss.

92. Sui rapporti con l'ideologia fascista dell'Orlando si veda M. Fioravanti, *Dottrine dello Stato e della Costituzione*, in R. Romanelli, *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Roma 1995, pp. 442-443.

93. Sul contributo di Salvatore Aldisio alla fase genetica della Regione v. G. Tarli Barbieri, *La Democrazia cristiana e la contrastata nascita dell'Autonomia regionale*, in G. Costa, C. Naro (a cura di), *Salvatore Aldisio. Cristianesimo e democrazia nell'esperienza di un leale nel movimento cattolico siciliano*, Caltanissetta-Roma 1999, p. 194 e ss.

94. Avvenuta con il R.D.L. 18 marzo del 1944, n. 91, che tuttavia prevedeva che essa fosse composta da soli 9 membri, divenuti poi 44 con il D.P.C.M. 31 gennaio 1945, sul quale v. A. Baviera Albanese, *L'istituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato*, in AA.VV., *Consulta Regionale Siciliana (1944-1945)*, I. *Saggi introduttivi*, cit., pp. 181 e ss.

95. V.E. Orlando, *Discorso alla Società di Storia Patria*, Palermo 9 luglio 1944, in «Risorgimento liberale», n. 39, 15 luglio 1944. Sono parole pronunciate da Orlando, a poco più di un mese dalla liberazione di Roma, nella sua città dove giunge con un aereo messo a disposizione dagli americani. L'incontro è organizzato dai partiti del Comitato di liberazione nazionale, vi partecipano quasi 150 sindaci ed il Cardinale Arcivescovo di Palermo.

to istituzionale e politico di presenza della Sicilia nell'Italia unita, in un contesto che vedeva la Sicilia autonoma, ma non sganciata dall'Italia, sul quale il già anziano fondatore della scuola italiana di diritto pubblico⁹⁶ si impegnò con rinnovato attivismo⁹⁷. Mentre emerge chiaramente nello statista il rifiuto delle proposte di separatismo, quindi, talora sfociate in

Orlando, se afferma con vigore le necessità storiche che debbono indurre a riconoscere una speciale autonomia alla Sicilia, manifesta tuttavia una ferma presa di distanza dal separatismo, riprendendo peraltro un messaggio da lui inviato ai siciliani già il 18 agosto del 1943. In merito si veda M. Ganci, *Vittorio Emanuele Orlando*, Roma 1991, p. 40.

96. Per una ricostruzione dello straordinario contributo teorico del Maestro e della sua scuola si vedano, nell'ampia dottrina, S. Raimondi, *Presentazione*, al convegno *Vittorio Emanuele Orlando a 150 dalla nascita*, tenuto a Palermo il 28 e 29 novembre 2011 presso la Società di Storia Patria, in http://www.studioraimondi.it/olocms_raimondi/files/pages/Raimondi%20V_E_%20ORLANDO%20presentazione%20copia.pdf; il quale richiama l'osservazione di Amedeo Giannini «Per uno di quei fenomeni strani e inspiegabili che si verificano talvolta nella vita nazionale, il rinnovamento degli studi del diritto costituzionale e del diritto pubblico in generale venne dalla Sicilia, attraverso giuristi di temperamento assai diverso, negli ultimi 15 anni dello scorso secolo», in A. Giannini, *Gli studi di diritto costituzionale in Italia (1848-1948)*, in «Rassegna Diritto Pubblico» 1949, 88 ss. Tra le relazioni pubblicate per quel convegno v. S. Cassese, *Auf der gefahrenvollen Strasse des öffentlichen Rechts. La "rivoluzione scientifica" di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2011, p. 305 e ss.; relazioni riassunte nel puntuale resoconto di F. Mazzarella, *Vittorio Emanuele Orlando un giurista al servizio dell'Italia*, in «Mediterranea ricerche storiche» 12/2011, p. 577 e ss., nonché A. Sandulli, *Costruire lo Stato: la scienza del diritto amministrativo in Italia, 1800-1945*, Milano 2009, p. 287 e ss.; Id., *Vittorio Emanuele Orlando, organizzatore di cultura: le riviste e il Primo Trattato Completo*, in «Diritto pubblico» 2011, p. 519 ss., nonché Id., *Vittorio Emanuele Orlando e il diritto amministrativo*, in www.rivistaaic.it, 3-2016; e A. Luogo, *Lo "Stato moderno" in trasformazione*, Torino 2013, p. 47 e ss., ai quali si rinvia per più risalenti contributi in dottrina.

97. A questo riguardo vanno menzionati gli incontri con il nascente Movimento separatista, agevolati anche dai risalenti rapporti personali tra l'Orlando e Finocchiaro Aprile, ed è quest'ultimo che ne dà conto nel corso del congresso del Movimento indipendentista a Taormina tra il 20 ed il 22 ottobre del 1944. Le risultanze del suo intervento sono adesso rinvenibili nei rapporti dei Reali Carabinieri pubblicati nel recente volume di A. Battaglia, *Separatismo siciliano. I documenti militari*, Roma 2015, p. 113. Nel corso della relazione conclusiva a quel convegno il Finocchiaro Aprile, pur senza rivelarne i contenuti per motivi di riservatezza, accenna al lungo incontro avuto a Palermo con l'Orlando proprio qualche giorno prima sul tema dell'autonomia regionale. Il Movimento indipendentista siciliano, dopo un lungo periodo di sostanziale irrilevanza, sembra oggi avere nuove spinte, ancorché risultino presenti diverse anime che oscillano tra l'autonomismo e quelle che puntano più decisamente all'autodeterminazione, se ne può avere una panoramica nella recente ricerca condotta dal Centro di documentazione delle lotte sociali dell'Università di Palermo pubblicata nel volume E. Di Piazza, S. Giampino (a cura di), *La Sicilia tra autonomia e indipendenza*, Palermo 2015.

gravissimi atti di violenza, ma anche un'altrettanto forte affermazione dell'autonomia come superamento del concetto di autarchia nel decentramento amministrativo⁹⁸. Ed in questo senso le idee di Orlando convergevano con le tesi più risalenti di Don Sturzo, nonostante le antiche divergenze tra i due nella concezione dell'organizzazione dello Stato. Una decisa posizione di Orlando a tutela della speciale autonomia della Sicilia si rinviene, altresì, anche dopo che lo Statuto entrò in vigore, nella difesa delle prerogative dell'Alta Corte per la Regione siciliana⁹⁹.

Il progetto istituzionale e politico orlandiano di una Sicilia connotata da una consistente autonomia politica, e non solo amministrativa, e pur sempre legata all'Italia, condiviso peraltro dagli alleati¹⁰⁰, diviene così la linea seguita dalla maggioranza dei partiti nei lavori preparatori

98. Sul tema si veda L. Mannori, *Autonomia. Tracciato di un lemma nel linguaggio amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente*, in P. Aimo, E. Colombo, F. Rugge (a cura di), *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, cit., p. 199 e ss., il quale sottolinea come nel clima dell'immediato dopoguerra, 'autonomia' torna ad essere «d'un tratto una delle parole-chiave del lessico politico, con la quale non è possibile ora non confrontarsi seriamente (tra i primi ad accorgersene, com'è noto, è proprio Romano, che nell'aprile del '45 dedica al lemma una lunga, densa voce del suo Dizionario)», per la sensibilità dei più, tuttavia, «è pacifico che la nozione non possa assurgere a categoria fondativa del nuovo Stato: prova ne sia che per un lungo tratto il linguaggio dei costituenti la impiega cumulativamente ad autarchia, e non in alternativa a quest'ultima» (212).

99. Si veda al riguardo, sulla strenua difesa dell'organismo di giustizia costituzionale istituito dallo Statuto, il discorso tenuto al Senato nella seduta del 27 gennaio 1949 sul d.d.l. «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale», riportato sul «Giornale di Sicilia» del 28 gennaio 1949 con il titolo *L'abolizione dell'Alta Corte siciliana deve avvenire solo per iniziativa del Governo*, adesso in V.E. Orlando, *Discorsi parlamentari*, a cura di F. Grassi Orsini, Roma 2002, p. 830. In merito v. anche A. Mangano, *Intervista allo storico Francesco Renda: Vittorio Emanuele Orlando e la soppressione dell'Alta Corte in Sicilia* (www.vittorioemanueleorlando.it), come contributo scientifico in occasione del citato Convegno di Studi su V.E. Orlando a 150 anni dalla sua nascita organizzato dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e dalla Società Siciliana per la Storia Patria.

100. Nella sua ultima intervista così precisa il prof. Renda: «La questione separatista. Spesso sono costretto a rispondere a questa domanda: l'autonomia si ottenne a causa dei separatisti? Se la questione fosse rimasta in questi termini probabilmente oggi parleremmo di colpo di stato e non di autonomia, perché a Roma l'autonomia non la volevano. Lo Stato italiano era uno stato centralista e autoritario. Ma c'è la storia americana. E questa ha un riflesso perché molte delle riforme che si fecero in Italia sono di origine americana. Lo Statuto siciliano fu voluto dagli americani. Naturalmente fu fatto nel dicembre del '45, quando già gli americani se ne stavano andando via e non contavano più niente, ma la rottura dello schema centralistico autoritario della legge costituzionale italiana è merito

dello Statuto sino alla sua approvazione e patrimonio della maggior parte delle forze politiche. Ed Orlando contribuì peraltro, con il suo apporto teorico, la sua influenza ed i risalenti rapporti con i vertici del Movimento per l'indipendenza della Sicilia, ad individuare una via d'uscita alla gravi contraddizioni del momento¹⁰¹.

Questa linea, che sarà poi condivisa con decisione dalla classe dirigente democristiana e dallo stesso De Gasperi, troverà il principale interprete nel suo allievo e successore nella cattedra di diritto amministrativo a Palermo, Giovanni Salemi¹⁰², ma anche nel contributo offerto ai lavori della Consulta dal figlio di V.E. Orlando, Carlo¹⁰³. I progetti di Statuto presentati furono molteplici e con variegate soluzioni¹⁰⁴, ma, co-

dell'America e dell'America democratica»; A. Mangano, *Intervista allo storico Francesco Renda: Vittorio Emanuele Orlando*, cit., 6.

101. Orlando, chiamato a far parte dell'Alta Corte, non accettò per fare posto a Starzo e sarà poi protagonista di quegli anni cruciali per la nascita della Regione anche per i rapporti che aveva con i separatisti, in particolare con Camillo Finocchiaro Aprile, sarà successivamente un difensore strenuo dell'Alta Corte quando si porrà il problema di incompatibilità di quest'ultima con il sistema unitario di giustizia costituzionale, come anche dell'istituzione della Corte di Cassazione in Sicilia. Nel gennaio del 1946, proprio nel momento in cui si sta arrivando alla definitiva approvazione dello Statuto ed appare quindi necessario chiudere un accordo con la parte non belligerante del movimento separatista affinché se ne provocasse una frattura interna, Vittorio Emanuele Orlando, come ricordato forte anche dei rapporti con Finocchiaro Aprile, incontra a Roma insieme a Romita i separatisti confinati a Ponza, per convincerli ad abbassare il livello dello scontro ed accettare la soluzione politica dello Statuto. I capi del separatismo erano stati depositati a Ponza dopo la formale presa di posizione con contro il Presidente del Consiglio Ferruccio Parri. Su tali vicende v. ancora F. Renda, *Storia della Sicilia*, cit., 1283 e ss.

102. Sul profilo scientifico di G. Salemi, v. G. Speciale, *Salemi, Giovanni*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1771-1772.

103. Carlo Orlando (1898-1976) rivestì la carica di Presidente della Camera di commercio di Palermo dal 1943 al 1946 e sedeva nella Consulta regionale in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di commercio, ma designato dal Partito liberale, fu tra gli esponenti dell'Organo assembleare con posizioni più filo-autonomistiche.

104. I lavori della Commissione si svolsero lungo poche sedute, tra il 27 ottobre ed il 7 dicembre 1945 ponendo a base del dibattito il progetto di «autonomia ristretta» elaborato (su incarico dallo stesso prof. Salemi e gli altri tre progetti presentati: quello del demo-laburista Giovanni Guarino Amella, contraddistinto «da una competenza legislativa esclusiva con la riserva di talune materie espressamente enumerate allo Stato e un'autonoma potestà impositiva», un secondo d'ispirazione socialista, elaborato da Mario Mineo e sul quale convergevano le posizioni dei comunisti guidati da Li Causi «favorevoli a un meridionalismo d'impianto gramsciano» ed un terzo presentato dal duca Carlo Avarna di Gualtieri, che faceva parte del movimento per l'Autonomia per la Sicilia nel quale militavano anche

me ricordato dallo stesso Salemi, una grande influenza esercitarono: «il rapporto del Consiglio di Stato straordinario di Sicilia del '60, i progetti Farini-Minghetti del '60-'61 sull'ordinamento del nuovo Regno d'Italia, le norme del Commissariato Civile istituito in Sicilia del '96, sono sembrati strumenti validissimi per intendere e valutare meglio la problematica, i caratteri generali e le esigenze manifestatesi nell'immediato dopoguerra e porre nella giusta luce le realizzazioni attuate nel 1943-1945».

Il 23 dicembre 1945 la Consulta approva, nell'Aula Martorana di Palazzo Comitini, il progetto di Statuto¹⁰⁵, che accompagnato dall'articolata relazione dell'Alto Commissario¹⁰⁶, viene esaminato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 1946, e poi trasmesso, senza relazione, il successivo 29 marzo alla Consulta nazionale¹⁰⁷. In questo contesto, anche a causa del forte dibattito che il testo determinò sia all'interno della stessa Consulta nazionale che all'esterno, intervenne nuovamente Orlando, che il 18 aprile 1946 chiese ed ottenne da De Gasperi, l'assicurazione ufficiale che, dopo l'esame della Consulta, il progetto sarebbe tornato al Consiglio dei Ministri

Gaetano Martino, che sarà ministro degli esteri nonché uno dei padri dell'UE, e Carlo Stagno D'Alcontres sul quale risultavano tangibili le influenze del movimento indipendentista guidato da Finocchiaro Aprile (cfr. M. Saija, A. Villani, *Gaetano Martino*, Soveria Mannelli 2011), e del quale rappresentava il «programma minimo», caratterizzato principalmente dalla pretesa extraterritorialità doganale dell'isola da costituire in «zona franca». Sul contributo a quel contesto di G. Guarino Amella si v. per tutti F. Teresi, *Giovanni Guarino Amella: l'autonomia quale strumento per il progresso civile della Sicilia. Linee di un dibattito*, in AA.VV., *Giovanni Guarino Amella. La sua opera per l'autonomia della Sicilia*, Palermo 2003, p. 7 e ss., nonché i contributi allo stesso volume di M. Ganci, *Lo Statuto della Regione siciliana nel progetto di Guarino Amella*, e di G. Giarrizzo, *Il federalismo laico di Guarino Amella e le altre anime dell'Autonomismo*, nel medesimo volume rispettivamente a pp. 78 e ss. e 91 e ss. A questi si aggiungevano lo *Schema di progetto per l'Autonomia della Sicilia*, redatto da Vincenzo Vacirca, della Federazione socialista siciliana, già presentato all'AmGoT all'inizio del 1944, che proponeva di costituire la Sicilia in Regione autonoma, con uno schema di Statuto redatto da una Costituente elettiva, nonché quello di matrice demolaburista elaborato dal filosofo del diritto dell'Università di Messina, Enrico Paresce, poi più volte membro del Governo statale (sul quale v. I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, II, cit., p. 1510-1512).

105. Giova ricordare che la Consulta, nonostante all'ordine del giorno della seduta vi fosse il punto «discussione del problema dell'autonomia siciliana» si trovò, per la mossa strategica di Aldisio, Alessi e Salemi, il testo completo che fu così approvato e, come noto, mai sottoposto al vaglio popolare.

106. Vedila in Consulta regionale siciliana, *op. cit.*, IV, p. 233 e ss.

107. Schema di provvedimento legislativo n. 158 recante «progetto di statuto della Regione siciliana». La documentazione si rinviene nel volume curato dall'Assemblea regionale siciliana *Il coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione. Nuovi atti e documenti*, Palermo 2011.

e la Sicilia avrebbe così avuto la sua autonomia prima delle elezioni per la Costituente¹⁰⁸.

La promulgazione dello Statuto giunge il 15 maggio 1946¹⁰⁹, il 20 aprile 1947 si celebrano le prime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana ed il 25 maggio successivo si insedia il Parlamento regionale¹¹⁰. Dopo un lungo peregrinare, abbandonati i conati indipendentisti, ma non le pulsioni all'autogoverno, l'autonomia della Sicilia viene così riconosciuta e può iniziare la propria attività, fatta di luci ed ombre¹¹¹.

La trama che si è inteso sinteticamente ricostruire – a conclusione di un Convegno che ne ha esaminato la genesi – non appare né uniforme, né priva di contraddizioni. Essa costituisce, tuttavia, l'articolazione, attraverso due secoli di storia, delle vicende di un popolo che tra moti rivoluzionari, tentativi costituzionali, sconfitte e restaurazioni, sofferenze ideali, patimenti e morti, giunge ad una meta che non può esser letta quale compromesso per contrastare l'indipendentismo né – come vuole la vulgata – come superfluo retaggio di un passato che non c'è più. E meno che mai – come sostengono coloro che ascrivono la nascita della Regione alle spinte della criminalità mafiosa – come inutile e dannoso orpello da eliminare¹¹².

108. G. Giarrizzo, *op. cit.*, p. 98.

109. Lo stesso giorno dell'emanazione dell'enciclica di Leone XIII, *Rerum Novarum*, e per espressa volontà degli esponenti della Democrazia cristiana del tempo (circostanza riferitami personalmente dal Sen. Giuseppe Alessi). Va ricordato che la Corte dei conti ricusò il visto al decreto attuativo il 7 giugno 1946, che fu poi apposto su richiesta del Governo il successivo 9 giugno 1946. Sul testo dello Statuto ebbe a pronunciarsi anche il Consiglio di Stato su richiesta del Governo con parere reso nell'Adunanza generale dell'11 luglio 1946. Il parere sostanzialmente positivo reca tuttavia alcune riserve sulla portata innovativa dello Statuto nell'ordinamento giuridico. Tale parere, come la relazione della Corte dei conti, sono contenute nel citato volume *Il coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione. Nuovi atti e documenti*, Palermo 2011, rispettivamente pp. 29 e ss. e 75 e ss.

110. Quel che certamente i siciliani che hanno combattuto per l'autonomia non si attendevano è che una volta consacrata al massimo livello formale e sostanziale, essa venisse progressivamente ed incessantemente svuotata dall'assenza o dalla portata riduttiva delle norme di attuazione dello Statuto imposte dal Governo dello Stato, dalle pronunce della Corte costituzionale, dall'invasivo legislatore nazionale, prima, e comunitario dopo e dall'insipido legislatore regionale che poche volte ha saputo interpretare appieno le forti potenzialità statutarie.

111. Sia **consentito**, finalmente, rinviare alle considerazioni svolte nel già richiamato contributo *Redimibile Sicilia. L'autonomia dissipata e le opportunità dell'insularità*, cit., 140 e ss. ed alla dottrina ivi citata.

112. In parte una simile ricostruzione, oltre che nella vulgata di alcuni film (si pensi a «In guerra per amore» con la regia di Pif), si può ritrovare accennata, con il tentativo di una

La conquista dell'autonomia, ma soprattutto il suo esercizio responsabile, rappresentano, invece, la risposta ad una richiesta che, come ricordato nelle importanti relazioni al Convegno, affonda le proprie radici nella storia siciliana e nella sua condizione di Isola europea al centro del Mediterraneo¹¹³.

Il diritto all'innovazione ha bisogno di coraggio costituzionale. Un coraggio che – come ha ricordato Gaetano Silvestri¹¹⁴ – è prima di tutto politico. L'autonomia non può essere utilizzata per conculcare questo diritto e perpetuare modelli obsoleti e pratiche involute, ma deve divenire percorso di sviluppo, attraverso il sapiente, responsabile e coraggioso esercizio di quell'autogoverno che, con l'inevitabile influsso inglese, trovò una prima flebile risposta nella Costituzione del 1812, la cui traiettoria giunge sino ad oggi.

prospettazione in termini scientifici, nel contributo di D. La Franca, *La spugna d'oro. La storia politica siciliana e le origini della mafia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019, pp. 85 e ss. e 129 e ss.

113. Per ricorrere alla sintesi elaborata da D. Ligresti, *Un'Isola europea al centro del Mediterraneo*, cit., p. 34 e ss.

114. Così ancora G. Silvestri, *Lo Statuto siciliano e la Costituzione*, in G. Armao, M. Saija (a cura di), *Settanta'anni di autonomia siciliana*, cit., p. 31 e ss.